

Procedura Abilitativa Semplificata

Suggerimenti per una corretta gestione dell'iter autorizzativo,
dalla ricezione dell'istanza alla conclusione del procedimento

1

Applicabilità
procedura
FERPAS

2

Gestione del
procedimento
amministrativo

3

Appendice
Attività
istruttoria
Approfondimenti

Introduzione

1. Applicabilità della procedura FERPAS | *Primi aspetti da verificare*

- | | |
|---|--|
| 1.1 Nuovo quadro normativo - <i>rev. 03</i> | 1.6 Valutazioni ambientali - <i>rev. 03</i> |
| 1.2 L'art. 8 del D.Lgs. 190/2024 - <i>rev. 03</i> | 1.7 Valutazione di incidenza - <i>nuovo</i> |
| 1.3 Disponibilità delle aree di intervento - <i>rev. 03</i> | 1.8 Le aree idonee - <i>rev. 03</i> |
| 1.4 Compatibilità urbanistica e rispetto dei regolamenti edilizi - <i>rev. 03</i> | 1.9 Le zone di accelerazione - <i>nuovo</i> |
| 1.5 Apparato sanzionatorio del D.Lgs. 190/2024 - <i>nuovo</i> | 1.10 Tipologie di impianti soggetti a PAS - <i>rev. 03</i> |

2. Gestione del procedimento amministrativo

- | | |
|---|---|
| 2.1 Documentazione minima - <i>rev. 03</i> | 2.4 Flusso del procedimento amministrativo - <i>rev. 03</i> |
| 2.2 Aree d'intervento e confini amministrativi: FERPAS sovracomunali - <i>rev. 03</i> | 2.5 Passi principali dell'iter autorizzativo - <i>rev. 03</i> |
| 2.3 Verifica della completezza dell'elenco degli Enti coinvolti ricevuto dal proponente a partire dall'analisi progettuale - <i>rev. 03</i> | 2.6 Efficacia del titolo abilitativo - <i>nuovo</i> |
| | 2.7 Gestione informatica delle istanze - <i>rev. 03</i> |

3. Appendice | *Attività istruttoria - Approfondimenti*

Contenuto dell'Appendice

- | | |
|---|---|
| A.1 Vincolo paesaggistico - <i>rev. 03</i> | A.12 Scarico acque reflue, meteoriche e industriali - <i>rev. 03</i> |
| A.2 Impatto paesistico - <i>rev. 03</i> | A.13 Emissioni in atmosfera - <i>rev. 03</i> |
| A.3 Vincolo idrogeologico | A.14 Aree tutelate - PREAC |
| A.4 Vincolo boschivo o forestale | B.1 Connessione alla rete elettrica - <i>rev. 03</i> |
| A.5 Fattibilità geologica | B.2 Impianti Agrivoltaici - <i>rev. 03</i> |
| A.6 Reticolo Idrico Principale (RIP), Minore (RIM) e Consortile (RIB) | B.3 Accumuli (BESS - BET) - <i>rev. 03</i> |
| A.7 Conformità al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI — PGRA) - <i>rev. 03</i> | B.4 Elettrolizzatori - <i>rev. 03</i> |
| A.8 Fasce di rispetto dalla rete ferroviaria e stradale | B.5 Impianti Biogas, Biomasse, Bioliquidi e Biometano in aree agricole - <i>rev. 03</i> |
| A.9 Inquinamento acustico | B.6 Riconversione alla produzione di biometano - <i>rev. 03</i> |
| A.10 Nulla osta minerario per linee elettriche e impianti | B.7 Emissioni odorigene - <i>rev. 03</i> |
| A.11 Regolamento ENAC in prossimità di aeroporti | B.8 Connessione alla rete di gas metano - <i>rev. 03</i> |

Il presente documento è stato redatto dalla **TF Rinnovabili RL** congiuntamente con l'**U.O. Risorse Energetiche di Regione Lombardia**.

Scopo del documento è fornire semplici indicazioni finalizzate alla corretta **gestione dell'iter autorizzativo** e ad un suo rapido espletamento, con la finalità di promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio.

I numerosi aggiornamenti normativi dell'ultimo periodo hanno ampliato il campo d'azione della Procedura Abilitativa Semplificata, consentendo l'applicazione della PAS a impianti FER di grandi dimensioni e alle riconversioni di impianti di produzione di biogas a biometano. Il documento prende spunto dall'attività svolta dalla TF Rinnovabili RL e da Regione Lombardia a supporto degli Enti Locali che ne fanno richiesta, grazie alla quale si sono evidenziate le maggiori criticità riscontrate dalle amministrazioni precedenti nello svolgimento della procedura.

Il documento è revisionato periodicamente, per adeguarsi ai disposti normativi e sarà cura della *TF Rinnovabili RL* aggiornare periodicamente il presente documento per evidenziare le novità di volta in volta introdotte.

In particolare, con l'attuale edizione (*rev. 03 di luglio 2025*) si presentano le numerose disposizioni introdotte dal **D.Lgs. 190/2024**, che disciplina i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, abrogando la maggioranza delle norme nazionali preesistenti.

Sperando che il documento possa risultare di utilità, per ogni chiarimento necessario è possibile scrivere ai seguenti indirizzi:

marina_como_ext@regione.lombardia.it - roberto_canobio@regione.lombardia.it - rinnovabili@regione.lombardia.it

La TF Rinnovabili di Regione Lombardia - Progetto 1000 Esperti PNRR
L'U.O. Risorse Energetiche di Regione Lombardia

FORMATO DI STAMPA 1:1 SU FOGLIO A4



- 1.1 Nuovo quadro normativo - *rev. 03*
- 1.2 L'art. 8 del D.Lgs. 190/2024 - *rev. 03*
- 1.3 Disponibilità delle aree di intervento - *rev. 03*
- 1.4 Compatibilità urbanistica e rispetto dei regolamenti edilizi - *rev. 03*
- 1.5 Apparato sanzionatorio del D.Lgs. 190/2024 - *nuovo*
- 1.6 Valutazioni ambientali - *rev. 03*
- 1.7 Valutazione d'incidenza - *nuovo*
- 1.8 Le aree idonee - *rev. 03*
- 1.9 Le zone di accelerazione - *nuovo*
- 1.10 Tipologie di impianti soggetti a PAS - *rev. 03*

1.1 [rev. 03]

Nuovo quadro normativo

Il **D.Lgs. 190/2024**, approvato il 24 novembre 2024, definisce i **regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

Regione Lombardia con l'approvazione della legge regionale n. 8, del 06/06/2025, che modifica la L.R. 26/2003, **ha adeguato la normativa regionale alle nuove disposizioni nazionali** delegando, ove opportuno, agli Enti Locali lo svolgimento dei procedimenti e il rilascio dei relativi titoli. Di conseguenza, a partire dall'11 giugno 2025 il D.Lgs. 190/2024 è applicabile sul territorio regionale.

Entrambe le normative, nazionale e regionale, prevedono l'emanazione di ulteriori disposizioni, tra cui il rilascio di modelli nazionali per la presentazione delle istanze, la pubblicazione di linee guida nazionali e regionali, e l'emanazione di un regolamento regionale che disciplini alcuni aspetti applicativi della normativa.

Tra le principali novità del D.Lgs. 190/2024 di interesse per i Comuni, si segnalano:

- ※ la riduzione a **tre regimi amministrativi** (*Attività libera, PAS e AU*);
- ※ l'individuazione del regime amministrativo in funzione dell'intervento (*Allegati A, B e C*);
- ※ l'**esclusione dalle valutazioni ambientali** per i progetti di cui agli Allegati A e B;
- ※ l'inclusione di **nuove tipologie di interventi**;
- ※ condizioni specifiche per l'installazione in attività libera;
- ※ **nuove modalità** di gestione della **PAS**;
- ※ la possibilità di attivare la procedura di **esproprio** in PAS per le sole aree interessate dalle **opere connesse**;
- ※ l'obbligatorietà in PAS della presentazione di una **garanzia bancaria o assicurativa** a copertura dei costi di ripristino;
- ※ l'obbligatorietà di presentazione al Comune in fase di presentazione dell'istanza di un programma di **compensazioni**, per interventi oltre la soglia di potenza di 1 MW.

1.2 [rev. 03]

L'art. 8 del D.Lgs. 190/2024 Campo di applicazione della PAS

L'art. 8 del D.Lgs. 190/2024 disciplina la Procedura Abilitativa Semplificata (**PAS**) che, nel rispetto dei requisiti previsti, è l'**unico procedimento applicabile per la realizzazione degli interventi elencati all'Allegato B del D.Lgs. 190/2024** (comma 1).

Si suggerisce di prendere visione degli interventi ricompresi nell'Allegato B. In particolare, si evidenzia:

- i) la suddivisione tra le due **Sezioni I Interventi di nuova costruzione e II Interventi su impianti esistenti**;
- ii) la presenza di **nuove tipologie di interventi** rispetto alla normativa antecedente al D.Lgs. 190/2024;
- iii) la presenza della tipologia "*opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio degli impianti*" di cui alle tipologie elencate.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 190/2024, la **PAS** si applica **anche agli interventi elencati nell'Allegato A** del decreto, qualora:

- a) ricadano **su beni oggetto di tutela** ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004, o in **aree naturali protette** come definite dalla L. 394/1991, o dalle leggi regionali, o all'interno di siti della **rete Natura 2000**, nonché sulle **aree sottoposte a uno dei vincoli di cui all'art. 20, comma 4 della L. 241/1990**;
- b) producano **interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico**;
- c) ricadano o producano **interferenze nella fascia di rispetto stradale** o comportino **modifiche agli accessi esistenti** ovvero apertura di **nuovi accessi** (art. 7, comma 4).

L'art. 8 prevede che le regioni possano disciplinare le modalità per individuare eventuali casi di **artato frazionamento** di un'unica iniziativa strumentalmente frazionata in più interventi singolarmente soggetti a procedure amministrative semplificate, dettando i **criteri di cumulo** e la loro gestione.

Regione Lombardia ha in corso la redazione di uno specifico regolamento regionale in materia. Nelle more dell'emanazione di tale regolamento, l'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 190/2024 è applicato da parte di ogni Comune competente alla ricezione dell'istanza.

Per completezza si riporta l'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 190/2024:

“Ai fini della qualificazione dell'intervento e della relativa disciplina amministrativa allo stesso applicabile, rileva l'eventuale cumulo tra le differenti istanze presentate, dovendosi reputare come unica la domanda invece parcellizzata e avente ad oggetto la medesima area, ovvero presentata dal medesimo soggetto identificabile come unico centro di interessi.”

1.2 [rev. 03]

L'art. 8 del D.Lgs. 190/2024 Condizioni di applicabilità della PAS

segue

Le **condizioni di applicabilità** della PAS sono:

- 1) la **disponibilità** in capo al proponente delle superfici per l'installazione dell'impianto;
- 2) la **compatibilità** degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e la **non contrarietà** agli strumenti urbanistici adottati;
- 3) il **rispetto** dei regolamenti edilizi vigenti.

La novità introdotta dal D.Lgs. 190/2024 è la possibilità di attivare in **PAS** l'**esproprio** per pubblica utilità ai fini della **realizzazione delle (sole) opere connesse** nel caso in cui, per tali opere, la disponibilità delle aree non sia verificata.

Se le condizioni di applicabilità della PAS non sono verificate, il proponente dovrà valutare la possibilità di procedere con **Autorizzazione Unica** prevista dall'**art. 9** del D.Lgs. 190/2024.

1.3 [rev. 03]

Disponibilità delle aree di intervento

La disponibilità da parte del proponente **delle aree interessate dall'impianto** è una **condizione necessaria** per l'applicabilità della PAS. In caso il proponente **non abbia la disponibilità delle superfici** per l'installazione dell'impianto **non è possibile procedere all'istruzione della PAS.**

L'art. 8 del D.Lgs. 190/2024 consente, come eccezione per le aree interessate dalle sole **opere di connessione**, di richiedere l'**attivazione della procedura di esproprio**, ovvero, per il suolo pubblico, di acquisire i relativi permessi di occupazione/passaggio nel corso del procedimento.

Salvo il caso di esproprio o di occupazione di suolo pubblico per le opere connesse, la disponibilità delle aree deve comunque essere **acquisita antecedentemente alla presentazione dell'istanza**. A questo fine il proponente presenta al Comune una **dichiarazione di legittima disponibilità delle superfici**, a qualunque titolo e per tutta la durata della vita utile dell'intervento, nonché la **documentazione correlata** (copia dei titoli).

Di seguito alcuni esempi di documentazione correlata sulla base della quale è possibile verificare la disponibilità delle superfici da parte del proponente:

- :: atti di proprietà o di altri diritti reali sull'immobile (es. diritto di superficie, comodato, ecc.);
- :: contratti preliminari per il trasferimento della proprietà o di altri diritti reali sull'immobile;
- :: atti di assenso preliminare o definitivo da parte di Enti pubblici nel caso di terreni demaniali;
- :: contratti preliminari o definitivi di locazione o affitto dell'immobile.

La **proprietà** o qualsiasi altro diritto sull'immobile deve avere una **durata almeno pari a quella di realizzazione e al periodo di esercizio dell'impianto.**

1.3 [rev. 03]

Disponibilità delle aree di intervento L'esproprio di pubblica utilità per le opere connesse

segue

L'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 190/2024 ammette che, per la realizzazione delle **sole opere connesse** all'impianto, il proponente possa attivare le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di **espropriazione per pubblica utilità**, di cui al **D.P.R. 327/2001 (T.U. Espropri)**.

Per **opere connesse** si intendono le opere necessarie all'**allacciamento dell'impianto alla rete elettrica o del gas naturale** (vedi schede B.1 e B.9).

La procedura di esproprio si sviluppa all'interno del procedimento PAS, pur conservando gli elementi necessari ai sensi del Testo Unico Espropri e della L.R. 3/2009:

- ******* il **proponente include** nell'istanza PAS l'**elenco dei beni da espropriare** con una descrizione dei terreni di cui è prevista l'espropriazione, dei **dati identificativi catastali** e il nome dei **proprietari** iscritti nei registri catastali;
- ******* il **Comune** provvede, anche per mezzo del proponente, all'**invio dell'avviso di avvio del procedimento** corredato di tutti gli elementi di cui all'art. 11 del T.U. Espropri, ai proprietari interessati; se il numero dei **destinatari** è **superiore a 50** la comunicazione è effettuata mediante **pubblico avviso**, da affiggere all'albo pretorio comunale, nonché su uno o più quotidiani nazionali e locali e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;
- ******* entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso, gli interessati possono presentare **osservazioni** scritte e depositare documenti relativamente ai quali il proponente può presentare **controdeduzioni**;
- ******* il Comune, nella **determinazione finale di PAS** che avrà necessariamente natura di determinazione **espressa**, tiene conto delle osservazioni e delle controdeduzioni presentate e dispone l'apposizione del **vincolo preordinato all'esproprio** sulle particelle interessate dalle opere e dichiara l'intervento di **pubblica utilità, indifferibile e urgente**.

1.4 [rev. 03] Compatibilità urbanistica e rispetto dei regolamenti edilizi

Il comma 4 dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024 prevede che il proponente, all'atto di presentazione dell'istanza, tra gli altri documenti allegghi:

*«delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la **compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e delle previsioni di cui all'art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. 199/2021**».*

La PAS non può consentire di realizzare l'intervento in deroga ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici perché il rispetto di questi è preconditione per l'applicazione della Procedura Abilitativa Semplificata.

È necessario che il Comune verifichi la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati.

Il Consiglio di Stato, Sezione II con la Sentenza 3 novembre 2021, n. 7357, ha confermato che

«presupposto indispensabile per l'assentibilità dell'impianto a mezzo PAS è la compatibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento, la cui verifica in concreto è demandata al Comune che è titolare di poteri di controllo (sulla dichiarazione, la relazione del progettista e gli elaborati progettuali), inibitori (con l'ordine motivato di non effettuare l'intervento) e conformativi (con l'indicazione delle modifiche e integrazioni necessarie per rendere la dichiarazione conforme alla normativa urbanistica ed edilizia), da esercitare nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione».

LOCALIZZATI IN AREE IDONEE

L'insistenza di un impianto in un'area idonea «*ope legis*» ai sensi dell'art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021 (vd. successiva *Scheda 1.7*), ad oggi, non produce, in via automatica e presuntiva, la compatibilità urbanistica dell'intervento da realizzare.

Alcune recenti sentenze (3464/24 del 4/12/2024 del *TAR Milano*, 867/24 del 18/12/2024 del *TAR Veneto*, 212/25 del 17/12/2024 *TAR Puglia*, 550/25 del 11/2/2025 del *TAR Milano*, e *Ordinanza n. 4302/2024 del Consiglio di Stato*) affermano, tuttavia, che con riferimento all'**installazione di impianti fotovoltaici**, anche con moduli a terra, **in aree idonee «*ope legis*» la normativa regionale o i regolamenti edilizi locali non possano imporre limitazioni o restrizioni generalizzate incompatibili con la localizzazione degli impianti fotovoltaici in tali aree.**

1.5 [nuovo]

Apparato sanzionatorio del D.Lgs. 190/2024

L'art. 11 del D.Lgs. 190/2024 introduce le nuove sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti, irrogate dal Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie competenze che assume un ruolo di vigilanza sulla corretta applicazione del D.Lgs. 190/2024.

- ∴ L'esecuzione di interventi **in assenza di PAS o in difformità** da quanto dichiarato è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria** da 500 a 30.000 euro. Alle stesse sanzioni sono soggetti gli interventi eseguiti in attività libera in violazione di quanto disposto nel relativo art. 7.
- ∴ Nel caso di **mancato rispetto di una o più delle prescrizioni** stabilite con gli atti di assenso che accompagnano la PAS, ovvero in caso di accertato artato frazionamento, le sanzioni amministrative sopra riportate sono **ridotte di un terzo** (comunque non inferiore a euro 300), fermo restando l'obbligo di conformazione alle prescrizioni.
- ∴ Fuori dai casi precedenti, la **violazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 199/2021** è punita con la **sanzione amministrativa** di importo compreso tra 1.000 e 100.000 euro.
- ∴ Al pagamento della sanzione sono tenuti in solido il **proprietario** dell'impianto, l'**esecutore** delle opere e il **direttore dei lavori**, salvo in ogni caso l'obbligo solidale di ripristino dello stato dei luoghi.
- ∴ Sono comunque fatte salve le sanzioni previste dalle altre normative vigenti quali, ad esempio, quelle in materia di edilizia e urbanistica, ambiente e paesaggio.

1.6 [rev. 03]

Valutazioni ambientali

L'art. 13 del D.Lgs. 190/2024 dispone che i progetti relativi agli **interventi di cui agli Allegati A** (*Interventi in attività libera*) e **B** (*Interventi in regime di PAS*) **sono esclusi dalla Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. e dalla V.I.A.** (valutazioni ambientali di cui al Titolo III del D.Lgs. 152/2006), anche qualora tali interventi ricadano in una delle categorie d'opera previste dagli **Allegati A e B della L.R. 5/2010**.

Per effetto dell'art. 6, comma 6.1 del D.Lgs. 152/2006, inoltre, agli interventi sopra descritti di **nuova realizzazione non si applicano i criteri di dimezzamento** delle soglie per le valutazioni ambientali previsti dal **D.M. 52/2015**.

Ai fini dell'applicabilità della PAS, qualora gli interventi di **modifica di impianti esistenti, abilitati o comunque autorizzati** elencati alla Sezione II dell'Allegato B comportino un incremento di potenza, la **potenza complessiva** risultante dall'intervento medesimo non può superare le soglie stabilite negli Allegati II, II-bis, III e IV, alla Parte II del D.Lgs. 152/2006. Si ritiene che la medesima regola sia applicabile, in maniera estensiva, anche alle modifiche di impianti riconducibili alle categorie d'opera elencate negli Allegati A e B della L.R. 5/2010 caratterizzati da parametri diversi dalla potenza.

1.6 [rev. 03]

Valutazioni ambientali

segue

Si ritiene che gli impianti di produzione di energia elettrica da **biogas** o di produzione di **biometano** che svolgono anche attività di recupero di rifiuti non pericolosi, possano essere abilitati tramite PAS solo se utilizzano biomasse qualificabili come rifiuti non pericolosi per un quantitativo **uguale o inferiore a 10 t/g**.

I rifiuti eventualmente utilizzati, inoltre, devono essi stessi essere ammessi alla procedura semplificata prevista all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006.

Qualora l'impianto di digestione anaerobica utilizzi rifiuti, inoltre, il digestato finale risulta incompatibile con un'utilizzazione agronomica.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle principali casistiche.

Tipologia impianto	Applicabilità PAS
Impianto di generazione elettrica tramite combustione di biogas	Recupero rifiuti non pericolosi soggetti a procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006: capacità ≤ 10 t/g (punto 7.zb) Allegato B L.R. 5/2010 e Allegato IV, Parte II, D.Lgs. 152/2006)
Impianto di generazione elettrica tramite combustione di biomasse solide o liquide	Non sono ammessi rifiuti (Allegato X, Parte V del D.Lgs. 152/2006)
Impianto di produzione di biometano	Recupero rifiuti non pericolosi soggetti a procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006: capacità ≤ 10 t/g (punto 7.zb) Allegato B L.R. 5/2010 e Allegato IV, Parte II, D.Lgs. 152/2006)

1.7 [nuovo]

Valutazione d'incidenza

Il comma 12 dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024 prevede, infine, che, nel caso il progetto rientri nel campo di applicazione della **valutazione di incidenza** di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997, il proponente debba acquisire le relative determinazioni prima della presentazione al Comune della richiesta di abilitazione **PAS**.

La valutazione di incidenza è una procedura obbligatoria per tutti i progetti e interventi che possono avere effetti, diretti o indiretti, sugli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000 e sulle connessioni ecologiche. Sono soggetti a tale valutazione, quindi, i progetti e gli interventi **ricadenti nei siti di Rete Natura 2000 o esterni a tali aree**, la cui realizzazione può interferire su di essi (*art. 6, comma 3 della Dir. 92/43/CEE, art. 25-bis della L.R. 86/1983*).

Con [D.G.R. 55223/2021](#) Regione Lombardia ha approvato le Linee Guida per la Valutazione di Incidenza.

Le competenze in materia di Valutazione di incidenza sono definite dalla L.R. 86/1983 che individua gli enti gestori dei siti Rete Natura 2000 interessati dal progetto, quale autorità competenti a svolgere la VInCA sugli interventi (*art. 25-bis, comma 7 della L.R. 86/1983*).

DOCUMENTI DA CONSULTARE

Alla pagina del portale [SI VIC](#) - *Sistema informativo per la valutazione di incidenza ambientale*, sono consultabili i principali riferimenti legislativi e documenti utili in materia di VInCA, Rete Natura 2000 e rete ecologica.

Il [geoportale regionale](#) consente di localizzare i siti di Rete Natura 2000 in Lombardia e i Parchi regionali.

1.8 [rev. 03]

Le aree idonee

L'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 introduce il principio secondo cui le Regioni devono identificare, sulla base di criteri stabiliti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), **specifiche aree in cui gli impianti a fonti rinnovabili**, a seconda della tipologia di impianto, **beneficino di un procedimento amministrativo semplificato**, le c.d. «**aree idonee**».

Il 21 giugno 2024 il MASE ha emanato il Decreto Ministeriale che definisce i criteri e, dunque, entro fine 2024, le Regioni avrebbero dovuto provvedere all'identificazione delle aree idonee sul territorio regionale, sulla base di tali criteri. Tale processo è ancora in corso, stante alcune pronunce giurisprudenziali del TAR Lazio che hanno **annullato e rinviato al MASE la formulazione dei criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e aree idonee**.

Nelle more del completamento di questo processo sono considerate «**aree idonee ope legis**» le aree elencate all'**art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021**, riportate nelle schede successive.

Ai fini del presente documento si ricorda che sono **realizzabili in PAS** gli interventi di cui all'Allegato B, Sez. I, punto 1, lett. b) del D.Lgs. 190/2024: "**Impianti solari fotovoltaici diversi da quelli di cui alle lettere a), b) c) e d) della sezione I dell'Allegato A e di quelli di cui alla presente sezione, di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee [...]**".

Nelle **aree idonee ope legis** la soglia per la verifica di assoggettabilità a **V.I.A.** di impianti fotovoltaici è innalzata a **12 MW** (*Parte II, Allegato IV, punto 2, lett. d-quater*) del D.Lgs. 152/2006), rilevante ai fini degli interventi di modifica.

Inoltre, si ritiene che per la realizzazione di **interventi in area idonea** l'autorità competente in **materia paesaggistica** si esprima con **parere obbligatorio e non vincolante**. Ciò è valido anche per le **infrastrutture elettriche interrate** indipendentemente dalla loro ubicazione di connessione a impianti localizzati in aree idonee (*art. 22 del D.Lgs. 199/2021*).

Diventa di conseguenza rilevante, al fine dell'istruzione del corretto iter autorizzativo, la verifica dell'insistenza o meno del sito di progetto in area idonea.

1.8 [rev. 03]

Le aree idonee

segue

Si ricade in area idonea *ope-legis* se si rispetta **ALMENO UNO** dei criteri di seguito elencati:

D.Lgs. 199/2021 art. 20, c. 8	Criterio	Applicabilità per fonte FER (*)
a)	I siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica , anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20%. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lett. c-ter), numero 1).	OGNI FER
b)	Le aree dei siti oggetto di bonifica definite dall'Ispra (individuate ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. 152/2006, art. 251) e riportate nell'elenco dei siti lombardi aggiornato al 31/12/2023. Possibile fare riferimento a: Anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica , Geoportale della Lombardia: mappa digitale dei siti bonificati e contaminati .	OGNI FER
c)	Le cave e miniere cessate , non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento. Possibile fare riferimento a: Catasto regionale delle cave in Lombardia	OGNI FER
c-bis)	I siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.	OGNI FER
c-bis.1)	I siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali , ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori.	OGNI FER

(*) Fermo restando le indicazioni del comma 1-bis dello stesso articolo, vd. *Scheda 1.7 - Focus per aree a destinazione agricola*

D.Lgs. 199/2021 art. 20, c. 8	Criterio	Applicabilità per fonte FER (*)
c-ter)	<p>In assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.L. 42/2004:</p> <p>1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 m da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;</p> <p>2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'art. 268, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 152/2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 m dal medesimo impianto o stabilimento (**);</p> <p>3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 m.</p>	<p>FONTE FOTOVOLTAICA</p> <p>BIOMETANO</p>
c-quater)	<p>Fatto salvo quanto previsto alle lett. a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'art. 142, comma 1, lett. h), del medesimo decreto), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II oppure dell'art. 136 del medesimo decreto.</p> <p>Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di 3 km per gli impianti eolici e di 500 m per gli impianti fotovoltaici.</p>	<p>OGNI FER</p>

(*) Fermo restando le indicazioni del comma 1-bis dello stesso articolo, vd. *Scheda 1.7 - Focus per aree a destinazione agricola*

(**) Tra gli “stabilimenti” come definiti dall’art. 268, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 152/2006 si ritiene possano rientrare anche gli impianti FER a carattere industriale, come gli [impianti fotovoltaici oltre i 20 kW](#) ad esito dei [riscontri del MASE agli interpellati del Comune di Villalba](#) (agosto 2023) e [di Monteleone](#) (ottobre 2022), e le [cabine elettriche](#) (4994/2025 del 10/03/2025 del TAR Lazio - Roma).

1.8 [rev. 03]

Le aree idonee Focus per aree a destinazione agricola

segue

Il D.L. 63/2024 del 15 maggio 2024 (il c.d. *D.L. Agricoltura*) ha aggiunto il comma 1-bis all'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, consentendo, nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici, l'installazione di **impianti fotovoltaici con moduli a terra unicamente** nelle aree di cui al comma 8 dell'art. 20:

- :: **lettera a)**, limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata;
- :: **lettera c)**, incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati; e,
- :: **lettere c-bis), c-bis.1) e c-ter)**, unicamente per i **numeri 2) e 3)**.

Il comma 1-bis dell'art. 20 non si applica con riferimento a:

- 1) progetti finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile;
- 2) progetti attuativi delle misure di investimento o dei progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR;
- 3) progetti autorizzati anche parzialmente, o per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse.

Si ritiene, inoltre, che il D.L. 63/2024 ammetta la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici classificabili come di tipo **agrivoltaico**, nei quali è garantita la continuità agricola, **senza le limitazioni** previste per gli impianti fotovoltaici a terra sopra riportate.

1.9 [nuovo]

Le zone di accelerazione

Il Gestore dei servizi energetici (**GSE**) ha pubblicato una [mappatura del territorio nazionale](#) con la rappresentazione cartografica delle **zone di accelerazione** individuando il potenziale nazionale e le **aree disponibili per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere connesse e degli impianti di stoccaggio** ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 190/2024.

Le zone di accelerazione includono zone sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non comporti impatti ambientali significativi saranno individuate in modo tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC.

Con l'adozione (prevista entro il 21 febbraio 2026) da parte di Regione Lombardia del "Piano di individuazione delle zone di accelerazione", che dovrà poi essere soggetto a una Valutazione Ambientale Strategica, varranno le semplificazioni previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. 190/2024: la realizzazione degli **interventi di cui agli Allegati A e B nelle zone di accelerazione** non sarà subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in **materia paesaggistica**, che si esprime con **parere obbligatorio e non vincolante** entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli artt. 7 (*Attività libera*) e 8 (*PAS*).

Saranno comunque **escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale**, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone (*art. 12, comma 7 del D.Lgs. 190/2024*).

1.10 [rev. 03]

Tipologie di impianti soggetti a PAS

Si riportano le tipologie di impianti ed interventi elencati nell'**Allegato B** del **D.Lgs. 190/2024** per i quali è previsto il regime di **PAS** di cui all'**art. 8**:

FOTOVOLTAICO (nuove realizzazioni)

- ※ Impianti di potenza **inferiore a 10 MW** i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità **su edifici** e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati (Sez. I, punto 1, lett. a);
- ※ Impianti localizzati in **aree idonee** di potenza **inferiore a 10 MW** (Sez. I, punto 1, lett. b);
- ※ Impianti di potenza **inferiore a 10 MW** i cui moduli sono installati **in sostituzione di coperture** di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto (Sez. I, punto 1, lett. c);
- ※ Impianti di potenza pari a **5 MW e fino a 15 MW** installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento (Sez. I, punto 1, lett. d);
- ※ Impianti di potenza **inferiore a 10 MW** collocati in modalità **flottante** sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'All. C, Sez. I, lett. aa) e Sez. II, lett. z) (Sez. I, punto 1, lett. e);
- ※ Impianti diversi da quelli di cui alle lett. a), b), c) e d) della Sez. I dell'All. A nonché da quelli sopra indicati, di potenza **fino a 1 MW** (Sez. I, punto 1, lett. f).

BIOGAS E BIOMASSE (nuove realizzazioni)

- ※ Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biomasse solide o liquide, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza **superiore a 50 kW e inferiore a 1 MW**, operanti **in assetto cogenerativo** (Sez. I, punto 1, lett. l);
- ※ Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biomasse solide o liquide, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, gas da pirolisi, gassificazione di biomasse **non operanti in assetto cogenerativo** con potenza (Sez. I, punto 1, lett. m):
 1. inferiore a **200 kW** per impianti a biomassa;
 2. inferiore a **300 kW** per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, non alimentati da rifiuti o alimentati, anche parzialmente, da rifiuti (per i quali si applica la procedura semplificata ai sensi dell'art. 214 del D.Lgs. 152/2006).

BIOMETANO (nuove realizzazioni)

- ※ **Nuovi impianti** di capacità produttiva **fino a 500 Smc/h** (Sez. I, punto 1, lett. z);

EOLICO (nuove realizzazioni)

- ※ Impianti con potenza **superiore a 20 kW e inferiore a 60 kW**, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 (Sez. I, punto 1, lett. g);
- ※ Torri anemometriche finalizzate alla **misurazione temporanea** del vento per un periodo superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, con obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro 1 mese dalla conclusione della rilevazione (Sez. I, punto 1, lett. h).

ACCUMULO ELETTROCHIMICO E ACCUMULATORI ELETTRICI TERMOMECCANICI *(nuove realizzazioni)*

- ※ Impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici ubicati esclusivamente all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, o all'interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, per i quali la realizzazione dell'impianto di accumulo non comporta l'aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiede variante agli strumenti urbanistici adottati (Sez. I, punto 1, lett. aa).

ELETTROLIZZATORI *(nuove realizzazioni)*

- ※ Elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza **superiore a 10 MW** ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati (Sez. I, punto 1, lett. bb).

OPERE CONNESSE *(nuove realizzazioni e modifica)*

- ※ Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete (Sez. I, punto 1, lett. cc - Sez. II, punto 1, lett. n).

IMPIANTI TERMICI (nuove realizzazioni)

- ※ Impianti **solari termici** con potenza termica utile **fino a 10 MW**:
 1. a servizio di edifici per la climatizzazione e ACS installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all'interno della zona A) di cui all'art. 2 del D.M. 1444/1968 (Sez. I, punto 1, lett. o);
 2. asserviti a processi produttivi (Sez. I, punto 1, lett. p);
- ※ **Pompe di calore** asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale **fino a 50 MW** (Sez. I, punto 1, lett. q);
- ※ Impianti **a biomassa**:
 1. a servizio di edifici per la climatizzazione e ACS installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile **superiore a 200 kW e fino a 2 MW** (Sez. I, punto 1, lett. s);
 2. asserviti a processi produttivi con potenza termica utile **fino a 1 MW** (Sez. I, punto 1, lett. r);
- ※ Impianti **di cogenerazione** di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 20/2007:
 1. a servizio di edifici per la climatizzazione e ACS con potenza termica utile nominale **superiore a 200 kW e fino a 2 MW** (Sez. I, punto 1, lett. t);
 2. asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale **fino a 1 MW** (Sez. I, punto 1, lett. u);
- ※ **Generatori di calore**, diversi dai precedenti, asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale **fino a 1 M** (Sez. I, punto 1, lett. v).

INTERVENTI ELENCATI NELL'ALLEGATO A

- ※ Interventi di **nuova realizzazione** per i quali non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 7 (Sez. I, punto 1);
- ※ **Modifiche e sostituzioni di impianti** per i quali non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 7 (Sez. II, punto 1).

INTERVENTI DI MODIFICA (*impianti esistenti, abilitati o autorizzati*)

- ※ **Modifiche**, ivi inclusi il **potenziamento**, il **ripotenziamento**, il **rifacimento**, la **riattivazione** e la **ricostruzione**, anche integrale, **di impianti a fonti rinnovabili** per la produzione di energia elettrica **esistenti, abilitati o autorizzati**, fatta eccezione per gli impianti di produzione di biometano, a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente superiore al 20% (*Sez. II, punto 1, lett. a*);
- ※ Interventi su **impianti per la produzione di biometano in esercizio, abilitati o autorizzati** che non comportino un incremento dell'area già oggetto di abilitazione o autorizzazione né modifiche alle matrici già oggetto di abilitazione o autorizzazione, a condizione che (*Sez. II, punto 1, lett. m*):
 - 1) la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;
 - 2) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;
 - 3) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50%.
- ※ **Parziale o completa riconversione** alla produzione di **biometano** di impianti di produzione elettrica da biogas, gas di discarica e gas residuati di processi di depurazione con capacità **non superiore a 500 Smc/h** (*Sez. II, punto 1, lett. l*).
- ※ **Sostituzione** di:
 1. impianti solari termici (*Sez. II, punto 1, lett. b, c*);
 2. pompe di calore (*Sez. II, punto 1, lett. d*);
 3. impianti a biomassa (*Sez. II, punto 1, lett. e, f*);
 4. impianti di cogenerazione (*Sez. II, punto 1, lett. g, h*);
 5. generatori di calore diversi dai precedenti (*Sez. II, punto 1, lett. i*).

2

- 2.1 Documentazione minima - *rev. 03*
- 2.2 Area d'intervento e confini amministrativi: **FERPAS** sovracomunali - *rev. 03*
- 2.3 Verifica della completezza dell'elenco degli Enti coinvolti ricevuto dal proponente a partire dall'analisi progettuale - *rev. 03*
- 2.4 Flusso del procedimento amministrativo - *rev. 03*
- 2.5 Passi principali dell'iter autorizzativo - *rev. 03*
- 2.6 Efficacia del titolo abilitativo - *nuovo*
- 2.7 Gestione informatica delle istanze - *rev. 03*

2.1 [rev. 03]

Documentazione minima

Al ricevimento della richiesta è necessario verificare che la **documentazione presentata** dal proponente sia **completa**, ovvero valutare la presenza di:

- ※ **istanza completa** caricata sul **portale**, o, temporaneamente, via PEC, completa di anagrafica del titolare, tecnico progettista e/o eventuale intermediario;
- ※ **dichiarazioni sostitutive** in relazione a ogni stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi;
- ※ **progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento**, ivi comprese eventuali opere di connessione di utenza, di cui all'art.41 del D.Lgs. 36/2023, per quanto applicabile, nel rispetto dei contenuti minimi di progetto di cui al punto 13 del D.M. 10/09/2010 e di cui al paragrafo 4.4.2 della D.G.R. 4803/2021, ove applicabili;
- ※ **asseverazioni** a firma di tecnici abilitati che attestino:
 - ∴ la compatibilità del progetto agli strumenti urbanistici approvati e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati;
 - ∴ il rispetto dei regolamenti edilizi vigenti;
 - ∴ il rispetto delle norme di sicurezza e igienico sanitarie;
 - ∴ il rispetto delle previsioni di cui all'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 199/2021.
- ※ **dichiarazione di legittima disponibilità**, a qualunque titolo e per tutta la durata della vita utile dell'intervento, della superficie su cui realizzare l'impianto ed eventualmente dalle opere di connessione e copia della **documentazione correlata**;
- ※ **elenco degli atti necessari** per il perfezionamento del titolo e degli **Enti preposti** al loro rilascio (se necessario);
- ※ **cronoprogramma** di realizzazione degli interventi, che tiene conto delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'impianto;

segue

- ※ **elaborati tecnici per la connessione** predisposti o approvati dal gestore della **rete elettrica**, consistenti negli elaborati necessari al rilascio dell'abilitazione degli impianti di rete per la connessione, comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione, nonché il preventivo per la connessione in rete redatto dal Gestore della rete (STMG) e la sua accettazione da parte del proponente;
- ※ **elaborati tecnici per la connessione** predisposti o approvati dal gestore della **rete gas**, consistenti negli elaborati necessari al rilascio dell'abilitazione degli impianti di rete per la connessione, nonché il preventivo per l'allacciamento alla rete gas redatto dal Gestore);
- ※ **relazione** relativa ai criteri progettuali utilizzati ai fini dell'osservanza del principio della **minimizzazione dell'impatto territoriale o paesaggistico** ovvero alle **misure di mitigazione** adottate per l'integrazione del progetto medesimo nel contesto ambientale di riferimento;
- ※ **dichiarazione** attestante la percentuale di **area occupata** rispetto all'unità fondiaria di cui dispone il soggetto proponente stesso, avente la medesima destinazione urbanistica;
- ※ **impegno al ripristino dello stato dei luoghi** a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, unitamente al piano di ripristino. Prima dell'avvio della realizzazione dell'intervento, il soggetto proponente è tenuto a presentare una **garanzia bancaria o polizza fidejussoria** a copertura dei costi previsti;
- ※ **impegno al ripristino di infrastrutture pubbliche o private** interessate dalla costruzione dell'impianto o dal passaggio dei cavidotti ovvero di strutture complementari all'impianto medesimo;
- ※ nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW:
 - ∴ copia della quietanza di avvenuto pagamento, in favore del comune, degli **oneri istruttori**, ove previsti;
 - ∴ **programma di compensazioni territoriali** al Comune interessato non inferiore al 2% e non superiore al 3% dei **proventi**.

2.2 [rev. 03]

Area di intervento e confini amministrativi: FERPAS sovracomunali

Nel caso in cui gli interventi, e dunque l'impianto e/o le opere connesse, coinvolgano più Comuni, si applica l'art. 8, comma 5 del D.Lgs. 190/2024 che stabilisce che:

- ∴ il **Comune procedente** è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare;
- ∴ il proponente presenta **al solo Comune procedente l'istanza** tramite la piattaforma Procedimenti (o temporaneamente via PEC);
- ∴ il Comune procedente invia copia della documentazione del progetto presentato a tutti i Comuni interessati dall'intervento richiedendo l'invio di **osservazioni**;
- ∴ i **Comuni interessati** inviano le osservazioni richieste, sono convocati e **partecipano alla Conferenza di Servizi**.

All'impianto è associata un'unica istanza FERPAS.

2.3 [rev. 03]

Verifica completezza dell'elenco degli Enti coinvolti ricevuto dal proponente a partire dall'analisi progettuale


Il Comune verifica, in base all'analisi del progetto di impianto e delle opere di connessione e alla relativa localizzazione, se l'intervento necessita di atti di assenso di altre Amministrazioni (vedi nel dettaglio le schede in **Appendice – Attività Istruttoria**). Verifica, altresì, che la documentazione allegata all'istanza sia completa. Nella tabella sottostante si riporta un elenco indicativo e non esaustivo dei principali atti di assenso e le relative Amministrazioni competenti che, caso per caso, possono risultare necessari:

Ente/Amministrazione competente	Atto di assenso / Nulla Osta
CMMI/Province/Comuni/Unione Comuni/Ente Parco/Comunità montane	Autorizzazione Paesaggistica
Comuni/Comunità montane/Ente delegato	Autorizzazione per interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico
Comuni/Comunità montane/Ente delegato/Ente Parco	Autorizzazioni relative al vincolo boschivo e forestale
Autorità idraulica competente	Parere di compatibilità idraulica / concessione di attraversamento
Gestore della rete stradale	Nulla osta attraversamento
Gestore della rete ferroviaria	Nulla osta attraversamento
Provincia	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Comune	Autorizzazione alle emissioni odorigene
Comune	Nulla osta in materia di inquinamento acustico
Altri Comuni interessati dall'impianto	Eventuali osservazioni/prescrizioni relative alla porzione di progetto ricadente nel territorio
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Nulla Osta minerario per linee elettriche e impianti/Dichiarazione di non interferenza
ENAC	Parere di Compatibilità aeroportuale/aeronautica
ATS	Parere compatibilità con i regolamenti europei per rischio sanitario derivante da SOA
CMMI/Province/Autorità d'Ambito (ATO)/Comune	Autorizzazione scarichi acque reflue
Comando Provinciale di Vigili del Fuoco	Parere di conformità del progetto alla normativa antincendio
...	...

2.4 [rev. 03]

Flusso procedimento amministrativo

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (art. 8, D.Lgs. 190/2024)




segue

2.4 [rev. 03]

Flusso procedimento amministrativo

segue




segue

2.4 [rev. 03]

Flusso procedimento amministrativo

segue




segue

2.4 [rev. 03]

Flusso procedimento amministrativo

segue

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA - CASO 3 (art. 8, c. 8)



(*) Il termine riprende a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti.

2.5 [rev. 03]

Passi principali dell'iter autorizzativo

L'art. 8 del D.Lgs. 190/2024 prevede **tre** diverse **modalità istruttorie** a seconda che l'intervento, per la sua realizzazione:

- 1) non richieda atti di assenso;**
- 2) richieda solo atti di assenso espressi di competenza comunale;**
- 3) richieda atti di assenso espressi di competenza di altri enti,** preposti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini (*art. 20, comma 4, L. 241/1990*).

Caso 1)

Il Comune verifica tempestivamente la **completezza dell'istanza**, eventualmente richiedendo al proponente, entro 30 gg dalla presentazione, integrazioni documentali o approfondimenti istruttori e concedendo al proponente 30 gg per il loro invio. Questa richiesta, che può essere effettuata una sola volta, **sospende i termini** del procedimento, che ricominciano a decorrere dal ricevimento delle integrazioni o approfondimenti richiesti.

Il Comune avrà **30 gg dalla data di presentazione dell'istanza**, salvo la sospensione dei termini in attesa delle integrazioni e approfondimenti richiesti, per comunicare al proponente un provvedimento espresso di diniego, ovvero un provvedimento positivo con eventuali prescrizioni. **Nel caso il Comune non invii alcun provvedimento, la PAS si intende perfezionata senza prescrizioni.**

Il proponente che non risponde alla richiesta di integrazioni o di approfondimenti entro il termine assegnato è considerato **rinunciatario** e il Comune archivia l'istanza.

segue

Caso 2)

Il Comune verifica tempestivamente la **completezza dell'istanza** e **adotta, entro 45 gg dalla presentazione, gli atti di assenso necessari** alla realizzazione dell'intervento di **propria competenza**. Il Comune può richiedere al proponente, entro 30 gg dalla presentazione dell'istanza, integrazioni documentali o approfondimenti istruttori da inviare entro i successivi 30 gg. Questa richiesta, che può essere effettuata una sola volta, **sospende i termini** del procedimento che ricominciano a decorrere dal ricevimento delle integrazioni o approfondimenti richiesti.

Il Comune avrà **45 gg dalla data di presentazione dell'istanza**, salvo la sospensione dei termini in attesa delle integrazioni e approfondimenti richiesti, per comunicare al proponente un provvedimento espresso di diniego, ovvero un provvedimento positivo con eventuali prescrizioni, **Nel caso il Comune non invii alcun provvedimento, la PAS si intende perfezionata senza prescrizioni.**

Il proponente che non risponde alla richiesta di integrazioni o di approfondimenti entro il termine assegnato è considerato **rinunciatario** e il Comune archivia l'istanza.

Caso 3)

L'art. 8, comma 8 del D.Lgs. 190/2024 prevede che il **Comune convochi, entro 5 gg dalla presentazione dell'istanza, una Conferenza di Servizi** ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, con alcune variazioni.

- ∴ Il Comune e, per suo tramite, ogni Amministrazione convocata alla CdS, può chiedere integrazioni al proponente entro 10 gg dalla convocazione della CdS, assegnando al proponente un termine non superiore a 15 gg per l'invio. In questo caso il termine per la conclusione della CdS è sospeso. La mancata presentazione delle integrazioni equivale a rinuncia alla PAS.
- ∴ Entro 45 gg dalla convocazione, salvo il periodo di sospensione di cui al punto precedente, le Amministrazioni convocate esprimono gli **atti di assenso di propria competenza**. Nel caso di mancata espressione del parere entro il termine previsto si intende che **non sussistano motivi ostativi alla realizzazione del progetto**.

- ∴ **Decorsi 60 gg dalla data di presentazione del progetto**, salvo il periodo di sospensione di cui al primo punto, senza che il Comune abbia comunicato al proponente una determinazione negativa della CdS e senza che sia stato espresso un dissenso da parte di una Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità che equivale a provvedimento di diniego, **la PAS si intende perfezionata senza prescrizioni.**

Si ricorda che:

- ∴ tutti gli **atti** endoprocedimentali emessi dal Comune o dalle Amministrazioni coinvolte devono essere **puntualmente motivati** e, nel caso di atti di dissenso, devono indicare in concreto, per il caso specifico, i motivi che rendono l'intervento non assentibile;
- ∴ In ogni caso è **competenza del Comune**:
 - ∴ la **verifica della compatibilità** degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà con gli strumenti urbanistici adottati;
 - ∴ la **verifica della disponibilità delle superfici** per l'installazione dell'impianto e delle eventuali opere connesse;
 - ∴ la **convocazione** in CdS di tutti gli **Enti competenti** per l'ottenimento dei **pareri necessari**.


Nel caso di **decorso dei termini senza l'emanazione di un provvedimento di diniego espresso**, il titolo abilitativo risulta perfezionato. Il Comune, in caso riscontri oltre i termini motivi ostativi, potrà unicamente **agire in autotutela**, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, da esercitarsi **entro 6 mesi** dalla data di perfezionamento della PAS. Il provvedimento di annullamento in autotutela dovrà essere motivato, evidenziando gli **elementi di illegittimità del provvedimento iniziale** e la **sussistenza di un interesse pubblico concreto** e attuale alla non realizzazione degli interventi, essendo decorsi i termini ed essendosi, in assenza di altre indicazioni, concretizzato un legittimo affidamento in buona fede del proponente, rispetto all'accoglimento della PAS.

FASE CONCLUSIVA E PUBBLICAZIONE SUL BURL

L'art. 8, comma 9 del D.Lgs. 190/2024 prevede che per gli interventi assoggettati alla PAS per i quali risultino **decorsi i termini** previsti dai commi 6 (**30 gg**, al netto di sospensioni), 7 (**45 gg**, al netto di sospensioni) o 8, lett. c) (**60 gg**, al netto di sospensioni) senza che il Comune abbia trasmesso un provvedimento espresso di diniego, il **proponente** possa richiedere la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia* dell'**avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo**, indicando la data di presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione.

Dalla data di pubblicazione il titolo abilitativo acquista efficacia, è opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione.

Per le modalità di pubblicazione consultare la [pagina dedicata](#) di Regione Lombardia.



2.6 [nuovo]

Efficacia del titolo abilitativo

Ai sensi dell'art. 8, comma 11 del D.Lgs. 190/2024 la **realizzazione** degli interventi abilitati, pena la decadenza del titolo, deve essere:

- 1) **avviata**, previa comunicazione di inizio lavori, **entro un anno** dal perfezionamento della PAS;
- 2) **conclusa entro tre anni** dall'avvio dei lavori.

La sola presentazione di un'istanza PAS per interventi di modifica dell'impianto già abilitato o autorizzato, che non includa un'**esplicita richiesta di proroga** del precedente termine, tuttavia, non può essere considerata quale proroga implicita.

La **realizzazione** della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova PAS.

Il soggetto proponente è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.

2.7 [rev. 03]

Gestione informatica delle istanze

Modulistica FER

La **presentazione** e la **gestione** delle **istanze FER** ai sensi del D.Lgs. 190/2024 dovrà avvenire **esclusivamente** attraverso la piattaforma unica digitale **SUER**, che sarà istituita ai sensi dell'art.19, comma 1 del D.Lgs. 199/2021 (decreto attuativo D.M. MASE 23/10/2024).

L'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 190/2025 specifica che «*nelle more dell'operatività della piattaforma SUER la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli Allegati B e C [...], avviene in modalità digitale mediante le forme utilizzate dall'amministrazione competente.*»

Di conseguenza, Regione Lombardia **adeguа la modulistica** per la presentazione delle istanze alle disposizioni del D.Lgs. 190/2024.

Sono in atto le modifiche necessarie di adeguamento del portale regionale *Procedimenti* per la presentazione digitale delle istanze ai sensi del D.Lgs. 190/2024.

Nelle more di tale adeguamento è prevista l'utilizzazione esclusiva del **modello temporaneo pratica FERPAS** (DL 190/2024) Rev.1.doc disponibile alla pagina dedicata [FER - Fonti Energia Rinnovabili](#) del portale *Procedimenti*.

I modelli, compilati e firmati digitalmente, dovranno essere inoltrati unicamente all'indirizzo PEC dell'autorità procedente e, in copia alla D.G. Enti Locali di Regione Lombardia (entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it), seguendo le istruzioni riportate sul portale.

Il portale nazionale **SUER** alla sua attivazione costituirà l'**unico riferimento** per la presentazione delle istanze PAS e, con riferimento agli interventi ubicati nel territorio lombardo, reindirizzerà il proponente automaticamente al portale *Procedimenti* sul quale il Comune competente continuerà a gestire il procedimento fino alla sua conclusione.

segue

Il **Comune traccia l'iter** del procedimento sul portale Procedimenti, inserendo le richieste di integrazioni, le sospensioni, e caricando la documentazione ricevuta dal proponente, l'eventuale provvedimento finale e gli eventuali atti di assenso/pareri/nulla osta emessi/ricevuti in corso dell'iter autorizzativo.

Per le pratiche per le quali il procedimento amministrativo si conclude occorre modificarne lo stato in **ABILITATA**, anche quando il titolo abilitativo si è perfezionato in silenzio/assenso.

Il portale in automatico riporterà come data di chiusura quella nella quale si è provveduto a cambiare lo «stato» dell'istanza in «abilitata», non la data effettiva del provvedimento abilitativo. Per ovviare a tale criticità, **la data effettiva di chiusura del procedimento va sempre indicata sul portale** in un campo di un COMMENTO testuale:

- ∴ **per istanze con formazione del silenzio/assenso**, la data di formazione del silenzio/assenso;
- ∴ in caso di **determinazione** motivata, indicare la **data** della stessa e **caricare il documento** nella sezione “Allegati”.

Il manuale utente del portale procedimenti/FER è disponibile al seguente link:
http://www.procedimenti.servizirl.it/manuali/fer20/Manuale_FER_PAS_ente.pdf

La Task Force Rinnovabili è a disposizione per chiarimenti sulla corretta chiusura delle istanze a portale.

Per difficoltà di carattere tecnico, è possibile contattare l'help desk Aria S.p.A.:
assistenza-fer@ariaspa.it - numero verde 800.070.090

2.7 [rev. 03]

Gestione informatica delle istanze Portale Procedimenti

segue

Si forniscono alcune indicazioni per la corretta **gestione e chiusura** di un'istanza FERPAS a portale Procedimenti.

1. Cliccare sull'icona in corrispondenza della pratica desiderata. Se non ancora gestita dal Comune, la pratica si trova nello stato «consegnata».

da 1 a 20 di 5 pratiche

ID PRATICA	IMPRESA	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	PROV	COMUNE	STATO	DT. PR.	N. PR.	ID REGIST...	STATO RE...	
FRPS49446	Aikirone	Bexenvenuta	KRNBVN96P65H760F	MI	BOLLATE	Consegnata				MI-15027-0...	ATTESA_A...	
FRPS45778	TTTT	TTTT	VCZVRC70A01C566Q	MI	MILANO	Ricevuta	01-09-2021	0012321		MI-15146-0...	ATTESA_A...	147

2. Cliccare su «Ricevimento Pratica» in alto a destra. Si aprirà una scheda che occorre compilare inserendo la data e il numero di protocollo assegnati dal Comune alla pratica. Cliccando su «Conferma» la pratica passa nello stato «Ricevuta».

Bexenvenuta Aikirone | Ente comunale | COMUNE DI BOLLATE

ID PRATICA: FRPS49450 | STATO: CONSEGNA

FER HOME **RICEVIMENTO PRATICA** TORNA ALL'ELENCO

PRATICA ALLEGATI DOCUMENTI PROCEDIMENTO INTEGRAZIONI CONFERENZA DI SERVIZI STORICO

3. Per un'eventuale richiesta di integrazioni, cliccare sul tab «Integrazioni» e poi su «Nuova richiesta integrazione», compilando i campi richiesti. Cliccando su «Conferma» la pratica passa nello stato «Sospesa». Per rispondere all'integrazione, il proponente clicca sul simbolo «>», carica le integrazioni e infine clicca su «Protocolla». La pratica si riporta nello stato raggiunto precedentemente alla richiesta di integrazione e può essere successivamente elaborata.

Bexenvenuta Aikirone | Ente comunale | COMUNE DI BOLLATE

ID PRATICA: FRPS49451 | STATO: RICEVUTA

FER HOME VALUTAZIONE FORMALE TORNA ALL'ELENCO

PRATICA ALLEGATI DOCUMENTI PROCEDIMENTO **INTEGRAZIONI** CONFERENZA DI SERVIZI COMUNICAZIONI STORICO

Non sono presenti richieste per la pratica corrente

+ Nuova richiesta integrazione

Bexenvenuta Aikirone | Ente comunale | COMUNE DI BOLLATE

ID PRATICA: FRPS49521 | STATO: SOSPESA

FER HOME ISTRUTTORIA DI MERITO TORNA ALL'ELENCO

PRATICA ALLEGATI DOCUMENTI PROCEDIMENTO **INTEGRAZIONI** CONFERENZA DI SERVIZI STORICO

Richieste di integrazione

DATA RICHIESTA	RICHIESTA	DATA PROTOCOLLO	NUMERO PROTOCOLLO	
08/02/2022	Integrazione: caricare Integrazione lato proponente	08/02/2022	111	10 >

Risposte all'integrazione

DATA RISPOSTA	RISPOSTA	DATA PROTOCOLLO	NUMERO PROTOCOLLO	
08/02/2022	eccolo			>


segue

2.7 [rev. 03]

Gestione informatica delle istanze Portale Procedimenti


segue

- Cliccare su «Valutazione Formale» in alto a destra. Compilare i dati richiesti, selezionare il radio button «Accettata» o «Non Accettata» e cliccare su «Conferma». La pratica passa nello stato «In Istruttoria» (radio button Accettata) o «Formalmente non corretta» (Non accettata). In quest'ultimo caso la pratica è conclusa.
- Per convocare eventualmente una Conferenza di Servizi, cliccare sul tab «Conferenza di Servizi» e successivamente su «+ Convocazione», compilando i dati richiesti. Cliccando su «Conferma» la pratica passa nello stato «In Conferenza di Servizi». Al termine della CDS, cliccare su «+ Esito», «Conferma» e «Sì».
- Per completare la pratica cliccare su «Istruttoria di merito» in alto a destra. Compilare i dati richiesti, selezionare il radio button «Accettata» o «Non Accettata» e cliccare su «Conferma». La pratica passa nello stato «Abilitata» (radio button Accettata) o «Non Abilitata» (Non accettata).



Ora la pratica è conclusa.

In qualsiasi momento è possibile inserire allegati cliccando sul tab «Documenti Procedimento» e su «+ Nuovo».



3

Contenuto dell'Appendice

L'appendice è ripartita in due sezioni.

Nella **sezione A - Attività Istruttoria** vengono elencati, in modo schematico e non esaustivo, i vincoli che possono ricadere nelle aree sede dell'installazione dell'impianto e/o nelle aree ubicate lungo il tracciato della connessione di rete, così come gli eventuali pareri/nulla osta/atti di assenso eventualmente necessari.

Con tali schede si vuole portare l'attenzione alla necessità di effettuare un'**analisi dettagliata del progetto**, in particolare della connessione alla rete, allo scopo di **evidenziare tutti i possibili vincoli ed intersezioni con infrastrutture e sottoservizi eventualmente presenti, per stabilire quali atti di assenso sia necessario acquisire**. Le schede intendono fornire anche semplici indicazioni per il reperimento delle informazioni necessarie a tale scopo.

Si invitano i Comuni a valutare, con riferimento allo specifico progetto, la richiesta dei pareri, nulla osta o atti di assenso necessari, coinvolgendo le amministrazioni effettivamente interessate, sulla base anche dell'elenco degli atti di assenso da ottenere presentato dal proponente.

Nella **sezione B - Approfondimenti** sono raccolti approfondimenti relativi all'abilitazione delle opere di connessione unitamente agli impianti FER, ai sistemi di accumulo e agli elettrolizzatori, nonché alcune schede di dettaglio per specifici impianti FER.

Si è, inoltre, creata una specifica sezione dedicata agli impianti di produzione di energia elettrica da biogas, biomasse, bioliquidi e di produzione di biometano.

3

- A.1 Vincolo paesaggistico - *rev. 03*
- A.2 Impatto paesistico - *rev. 03*
- A.3 Vincolo idrogeologico
- A.4 Vincolo boschivo o forestale
- A.5 Fattibilità geologica
- A.6 Reticolo Idrico Principale (RIP), Minore (RIM) e Consortile (RIB)
- A.7 Conformità al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI – PGRA)
- *rev. 03*
- A.8 Fascia di rispetto dalla rete ferroviaria e stradale
- A.9 Inquinamento acustico
- A.10 Nulla osta minerario per linee elettriche e impianti
- A.11 Regolamento ENAC in prossimità di aeroporti
- A.12 Scarico acque reflue, meteoriche e industriali - *rev. 03*
- A.13 Emissioni in atmosfera - *rev. 03*
- A.14 Aree tutelate - PREAC

3.A.1 [rev. 03]

Vincolo paesaggistico

DESCRIZIONE

Il vincolo paesaggistico è una forma di tutela per determinate aree o immobili che hanno rilevanza storica o ambientale. Per intervenire in tali aree è necessario chiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 2 del D.Lgs. 42/2004.

INTERVENTI SOGGETTI

Tutti gli interventi all'interno delle aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

OPERE FER SOGGETTE A LIMITAZIONI

Tutte le tipologie di impianti e relative opere connesse che ricadono all'interno delle aree vincolate.

DOCUMENTI DA CONSULTARE

Tutti i **vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004** si rilevano dalla cartografia regionale, provinciale e comunale. In particolare, si fa riferimento alla **carta dei vincoli**, parte integrante del P.G.T. comunale, strumento indispensabile per valutarne la presenza e identificare le prescrizioni collegate e descritte dagli articoli delle norme a cui rimandano. Il tecnico verifica le N.T.A. e il P.G.T. con tavola dei vincoli individuando la geolocalizzazione del luogo.

ENTE COMPETENTE ALL'EMISSIONE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

CMMI/Province/Comuni/Unione Comuni/Enti Parco/Comunità montane (L.R. 12/2005, art. 80)

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ∴ D.Lgs. 42/2004 «*Codice dei beni culturali e del paesaggio*»
- ∴ [Piano Territoriale Regionale](#) (PTR); ha natura ed effetti di **piano territoriale paesaggistico**

PARTICOLARI MODALITÀ APPLICATIVE

- ∴ Anche se riferiti a interventi ricadenti in **attività libera** in applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 190/2024, per gli **interventi ricadenti su aree o immobili** tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 42/2004, individuati con specifico provvedimento, fermo restando quanto previsto dall'art. 157 del medesimo codice, l'autorizzazione paesaggistica viene emessa entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza (*art. 7, comma 4 del D.Lgs. 190/2024*). Decorso tale termine, salvo che la Soprintendenza competente non abbia reso parere negativo ai sensi dell'art. 146, comma 8, del D.Lgs. 42/2004, l'autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizioni e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace. **L'autorizzazione non è necessaria se l'area o l'immobile è tutelato ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e gli interventi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell'installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti non siano realizzati in materiali della tradizione locale.**
- ∴ I progetti di **impianti ricadenti in area idonea «ope legis»** sono sottoposti al **parere obbligatorio non vincolante** dell'autorità competente in materia paesaggistica. Decorso inutilmente il termine per l'espressione di tale parere l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Ciò è valido anche per le infrastrutture elettriche interrate indipendentemente dalla loro ubicazione di connessione a impianti localizzati in aree idonee (*art. 22 del D.Lgs. 199/2021*).

SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO

[Geoportale della Lombardia - Sitap \(beniculturali.it\)](#) - <https://www.dati.lombardia.it/Cultura/mappa-beni-culturali-della-lombardia/hn64-ugit> - Sito istituzionale comunale (Piano Governo Territorio)

3.A.2 [rev. 03]

Impatto paesistico

L'esame dell'impatto paesistico è descritto nella PARTE IV - ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Lombardo. Si applica a tutti i progetti la cui realizzazione incide sull'aspetto esteriore di edifici e luoghi, al di fuori delle aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Il Comune/Ente delegato verifica la presentazione di valutazione di impatto paesistico da parte del proponente.

- ∴ **Se l'impatto < soglia di rilevanza**, il progetto non necessita di ulteriori approfondimenti.
- ∴ **Se l'impatto > soglia di rilevanza**, il progetto è sottoposto a giudizio di impatto paesistico: questo comporta la redazione della relazione paesistica da parte del Proponente da allegarsi al progetto e l'espressione di giudizio di impatto paesistico da parte del Comune/Ente delegato che può avvalersi della commissione del paesaggio/edilizia.
- ∴ **Se l'impatto > soglia di tolleranza**, il progetto non risulta approvabile a meno che non sia ricondotto, tramite modifiche progettuali o previsione di specifiche opere di mitigazione paesistico-ambientale, a un impatto paesistico.

Il responsabile del procedimento può avvalersi, ai fini dell'espressione del giudizio di impatto paesistico, del parere della commissione del paesaggio o edilizia. I termini per il rilascio del provvedimento finale devono essere congrui ai tempi di svolgimento della PAS.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ∴ Parte IV «*Esame Paesistico dei Progetti*» (artt. 35-40) della Normativa del Piano Paesaggistico Regionale del P.T.R. approvato con D.C.R. 19.01.2010, n. VIII/951
- ∴ D.G.R. 7977/2008 «*Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche*» (art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004)
- ∴ D.G.R. 11045/2002 «*Approvazione - Linee guida per l'esame paesistico dei progetti - prevista dall'art. 30 delle N.T.A. del P.T.P.R. approvato con D.C.R. 6.03.2001, n. 43749*»

3.A.3

Vincolo idrogeologico

DESCRIZIONE

Il vincolo idrogeologico è uno strumento di prevenzione e difesa del suolo in quanto limita a un uso conservativo le porzioni di territorio a rischio idrogeologico. Nelle aree sottoposte a vincolo, delimitate ai sensi del R.D. 3267/1923, gli interventi di trasformazione sono subordinati ad autorizzazione/nulla osta da parte dell'Ente competente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ∴ R.D. 3267/1923
- ∴ D.G.R. 773/2013

ENTE COMPETENTE ALL'EMISSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI SVINCOLO

Comuni/Comunità montane/Ente delegato

DOCUMENTI DA CONSULTARE

Carta delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico (Piano di Governo del Territorio)

SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Sito istituzionale comunale - Sito istituzionale Provincia/Città Metropolitana - [Geoportale](#) della Lombardia: carta delle aree soggette a vincolo idrogeologico

OPERE FER SOGGETTE A LIMITAZIONI

Tutte le tipologie di impianti e relative opere connesse che ricadono all'interno delle aree vincolate.

Il rilascio dell'autorizzazione di svincolo (ai sensi dell'art. 7 del R.D. 3267/1923 e dell'art. 44 della L.R. 31/2008) **non è necessario se non ci sono interventi di trasformazione del suolo.**

3.A.4

Vincolo boschivo o forestale

DESCRIZIONE

Il vincolo forestale è apposto alle superfici coperte dai boschi i quali sono riconosciuti dalla legge quale bene giuridico di rilevante interesse pubblico.

Per le autorizzazioni relative al vincolo boschivo e forestale in merito alla trasformazione del bosco, si rimanda al Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.) previsto dal Titolo V della L.R. 31/2008 ed ai competenti Uffici Territoriali Regionali o alle Comunità montane e parchi regionali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

∴ R.D. 3267/1923

∴ R.R. 5/2007

ENTE COMPETENTE ALL'EMISSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI SVINCOLO

Comuni/Comunità montane/Ente delegato/Ente Parco

INTERVENTI SOGGETTI

Tutti gli interventi che comportano una trasformazione del bosco come taglio del bosco.

DOCUMENTI DA CONSULTARE

Cartografia forestale regionale: Carta forestale; Carta del governo del bosco del Piano di Indirizzo Forestale.

SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Sito istituzionale comunale - Sito istituzionale Provincia/Città Metropolitana - [Geoportale](#) della Lombardia: Carta forestale (perimetro del bosco); Carta dei Piani di Assestamento Forestale della Lombardia (PAF).

OPERE FER SOGGETTE A LIMITAZIONI

Tutte le tipologie di impianti e relative opere che ricadono all'interno delle aree vincolate.

3.A.5

Fattibilità geologica

DESCRIZIONE

Individuazione di vincoli e problematiche di carattere geologico presenti sul territorio con conseguente suddivisione del territorio in 4 CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA:

- CLASSE 1 - FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI
- CLASSE 2 - FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI
- CLASSE 3 - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI
- CLASSE 4 - FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ∴ L.R. 12/2005 (art. 56 e art. 57)
- ∴ D.G.R. 2616/2011 e s.m.i. «Componente geologica, idrogeologica e sismica»
- ∴ D.Lgs. 152/2006, art. 95 «Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano»

ENTE COMPETENTE ALLA VERIFICA DELLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA

Comuni

INTERVENTI SOGGETTI

Tutti gli interventi edilizi, definiti nelle Norme tecniche di attuazione allegate al P.G.T.

DOCUMENTI DA CONSULTARE

Norme Geologiche di Piano - Componente geologica di supporto al P.G.T. – Carta dei vincoli e Carta di Fattibilità Geologica

SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Sito istituzionale comunale - MULTIPLAN - Regione Lombardia - PGTWEB: carta della Fattibilità geologica

OPERE FER SOGGETTE A LIMITAZIONI

Tutte le tipologie di impianti e relative opere che ricadono nelle aree in classe 4 - *Fattibilità con gravi limitazioni*.

3.A.6

Reticolo Idrico Principale (RIP), Minore (RIM) e Consortile (RIB)

DESCRIZIONE

È fatto divieto assoluto di edificazione e scavo a distanza inferiore ai 10 metri da "[...] fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale" (art. 93, lett. f) e art. 96 del R.D. n. 523/1904). Solo per i canali irrigui o di bonifica, all'interno dei centri abitati e nei tratti tombinati le fasce di rispetto possono essere ridotte a 5 m, in deroga a quanto previsto dalla normativa.

Occorre distinguere i **vincoli che riguardano l'alveo e le sue sponde (per la parte demaniale) dalle verifiche della fascia di rispetto ai lati dei corsi d'acqua (fascia tutela paesaggistica, fasce fluviali di rispetto idrogeologico).**

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ∴ R.D. 523/1904 e L.R. 4/2016;
- ∴ D.G.R. 47310/1999, D.G.R. 5714/2021; D.G.R. 1615/2023 e D.G.R. 3668/2024;
- ∴ R.R. 3/2010 e R.D. 368/1904 per la bonifica e i canali irrigui.

ENTE COMPETENTE ALL'EMISSIONE DELLA CONCESSIONE IN AREA DEMANIALE/NULLA OSTA E PARERE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA IN FASCIA DI RISPETTO

AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po) è competente sui tratti del reticolo idrico principale indicati nell'Allegato B della D.G.R. 3668/2024.

Per il RETICOLO IDRICO PRINCIPALE: Regione Lombardia, Allegato A della D.G.R. 3668/2024.

Per IL RETICOLO IDRICO MINORE: Comuni/Comunità Montane.

Per il RETICOLO IDRICO DI BONIFICA E/O DI IRRIGAZIONE: i consorzi del comprensorio irriguo e/o di bonifica su cui ricade il canale d'interesse oppure i canali i cui Enti o privati si sono convenzionati con il consorzio competente (Allegato C della D.G.R. 3668/2024).

segue

3.A.6

Reticolo Idrico Principale (RIP), Minore (RIM) e Consortile (RIB)

segue

INTERVENTI SOGGETTI

Tutti gli interventi edilizi, realizzati in prossimità dei corsi d'acqua come sopra identificati.

DOCUMENTI DA CONSULTARE

Studio per l'individuazione del Reticolo Idrico Minore, Carta dei Vincoli della Componente geologica di supporto al P.G.T. «Documento di Polizia idraulica»

SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Sito istituzionale comunale - Sito istituzionale Regione Lombardia - MULTIPLAN - Carta dei Vincoli - RIMWEB e PGTWEB: carta del Reticolo

OPERE FER SOGGETTE A LIMITAZIONI

Oltre alle concessioni per le derivazioni ai sensi del R.D. 1775/1933 (*Testo unico delle acque*), gli impianti e le opere che interferiscono con i corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto sono soggette a tutela, a divieti assoluti o ad attività regolamentate che richiedono concessione o nulla osta.

Risultano soggette a regolamentazione (concessione e nulla osta):

:: opere di derivazione e opere accessorie, canali di restituzione, cavidotti o tubazioni interrato o sospese.

Altre opere quali impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti a biomasse e relative opere connesse, devono mantenersi all'esterno della fascia di rispetto fluviale.

3.A.7 [rev. 03]

Conformità al Piano per l'Assetto Idrologico (PAI – PGRA)

DESCRIZIONE

La realizzazione di opere in corrispondenza di aree potenzialmente allagabili o in dissesto deve essere sottoposta al vaglio dell'Autorità competente in materia che ne valuta la compatibilità con la pericolosità dell'area, sulla scorta dei risultati dello “studio di compatibilità” di dettaglio allegato al progetto.

I corsi d'acqua principali sono dotati di perimetrazione delle **fasce di esondazione** del **PAI** che si distinguono tra:

- ∴ Fascia A (Fascia di deflusso della piena),
- ∴ Fascia B (Fascia di esondazione),
- ∴ Fascia C (Fascia di inondazione per piena catastrofica).

Successivamente, anche sui corsi d'acqua privi di fasce esondazione del PAI sono state stabilite le **aree potenzialmente allagabili** del Piano Gestione Rischio Alluvioni (**PGRA**) in recepimento a quanto prevede la Direttiva 2007/60/CE e che differenzia tra: *alluvioni frequenti* (aree P3/H); *alluvioni poco frequenti* (aree P2/M) e *alluvioni rare* (aree P1/L).

Ciascuna area "esondabile" e/o "allagabile" così individuata è comunque soggetta alle N.d.A del PAI e alla normativa regionale in materia.

Le aree potenzialmente allagabili riguardano i seguenti ambiti territoriali:

- ∴ Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP)
- ∴ Reticolo secondario collinare e montano (RSCM)
- ∴ Reticolo secondario di pianura (RSP)
- ∴ Aree costiere lacuali (ACL)

INTERVENTI SOGGETTI

Tutti gli interventi edilizi realizzati in prossimità dei corsi d'acqua come sopra identificati sono, in sintesi:

- ∴ le opere e le relative infrastrutture a rete, che ricadono anche parzialmente nelle Fasce fluviali A, B, in Fascia C e a tergo di un limite di Fascia B di progetto del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nonché nelle aree allagabili classificate P3/H e P2/M del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), sono soggette rispettivamente alle limitazioni imposte dagli artt. 9, commi 5 e 6, 29, 30, 38 e 39 delle N.d.A. del PAI e relative varianti/aggiornamenti;
- ∴ i progetti/interventi che ricadono in **Fascia C** del PAI o in area **P1/L** del PGRA o in area **Em** per i corsi d'acqua non fasciati, sono soggetti, oltre a quanto stabilito dalla D.G.R. 6738/2017, all'art. 9, comma 6-bis e art. 31, comma 4 delle N.d.A. del PAI che demandano alle Norme di Attuazione del PGT e Piano delle Regole per la regolamentazione di tali aree e stabiliscono la competenza in capo all'Ente Locale, ovvero, la verifica dello studio di compatibilità dell'intervento con le previsioni di esondabilità e le condizioni di laminazione della piena di riferimento compete al Comune, previa verifica di quanto prevedono le norme geologiche del Comune nelle aree in Fascia C;
- ∴ le aree a rischio idrogeologico molto elevato (art. 49) sono soggette agli artt. 50 e 51 delle N.d.A. del PAI.

Per quanto riguarda le aree soggette a **fenomeni gravitativi**, le opere che ricadono **in aree in dissesto idrogeologico** sono soggette alle limitazioni imposte dall'art. 9 e più precisamente:

- ∴ le aree in frana attiva (Fa), quiescente (Fq) e inattiva (Fs) sono soggette rispettivamente ai commi 2, 3 e 4;
- ∴ le aree di conoide attivo o potenzialmente attivo non protetto (Ca), le aree di conoide attivo o potenzialmente attivo parzialmente protetto (Cp), aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette (Cn) sono soggette rispettivamente ai commi 7, 8 e 9;

3.A.7 [rev. 03]

Conformità al Piano per l'Assetto Idrologico (PAI – PGRA)

segue

∴ le aree di valanga a pericolosità elevata o molto elevata (Ve) e le aree di valanga a pericolosità media o moderata (Vm) sono soggette rispettivamente ai commi 10 e 11.

Inoltre, tutti gli interventi consentiti precedentemente elencati sono subordinati a quanto stabilito all'art. 9, comma 12.

Per quanto riguarda una valutazione preliminare circa la fattibilità tecnico-realizzativa dell'impianto in progetto, si può far riferimento alle schede dal n. 27 al n. 42 e 43 dell'Allegato 13 del PREAC di R.L. (D.G.R. 7553/2022).

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ∴ N.d.A. del PAI
- ∴ D.G.R. 6738/2017, D.G.R. IX/2616 del 30/11/2011 e s.m.i.

ENTI COMPETENTI AL PARERE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA

AlPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po)/Regione Lombardia/Comuni

DOCUMENTI DA CONSULTARE

Normativa e Cartografia del PAI e del PGRA, Componente geologica comunale di supporto al P.G.T.

SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Sito istituzionale comunale - [Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po](#) - [Geoportale](#) della Regione Lombardia - PGTWEB: Carta dei Vincoli

3.A.8 Fascia di rispetto delle reti ferroviaria e stradale

L'impianto FER non può essere posizionato all'interno della fascia di rispetto di eventuali reti di viabilità stradale e/o ferroviaria adiacenti, a meno di acquisire parere favorevole del gestore. Al fine della valutazione della distanza dal ciglio stradale, si fa riferimento alla posizione delle recinzioni che delimitano l'area dell'impianto.

DISTANZA DI RISPETTO DA RETE FERROVIARIA: 30 m tra la recinzione e la rotaia più vicina (in riferimento all'art. 49. D.P.R. 753/1980 inerente nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).

DISTANZE DI RISPETTO DA RETE STRADALE - Art. 26, *Titolo II - Costruzione e tutela delle strade*, del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE del nuovo codice della strada (D.P.R. 495/1992)

Art. 26 Fasce di rispetto fuori dai centri abitati

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.
2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - a) 60 m per le strade di tipo A;
 - b) 40 m per le strade di tipo B;
 - c) 30 m per le strade di tipo C;
 - d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle «strade vicinali» definite dall'art. 3, comma 1, n. 52 del codice;
 - e) 10 m per le «strade vicinali» di tipo F.

3.A.9

Inquinamento acustico

Le domande per il rilascio di **concessioni edilizie** relative a **nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive**, dei **provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture**, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, devono contenere una **documentazione di previsione di impatto acustico** (art. 8, comma 4 della L. 447/1995 «Legge quadro sull'inquinamento acustico»).

Il **Comune competente** rilascia il **nulla osta** in materia di inquinamento acustico, previo parere di **ARPA** (art. 5, comma 3 della L.R. 13/2001).


Il nulla osta risulta obbligatorio per ogni impianto FER.

3.A.10 Nulla osta minerario per linee elettriche e impianti

Con riferimento alle condutture elettriche che attraversano zone demaniali, fiumi, torrenti, strade pubbliche, ferrovie, linee di servizio, è necessaria la Dichiarazione di non interferenza o l'acquisizione del Nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il nulla osta minerario è richiesto ai sensi dell'art. 120 del R.D. 1775/1933.

Semplificazione della procedura con la D.D. 11 giugno 2012.



Il Comune competente deve verificare la presentazione da parte del proponente della Dichiarazione di non interferenza o Nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per approfondimenti si rimanda alla pagina:

<https://unmig.mite.gov.it/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti/>

3.A.11 Regolamento ENAC in prossimità di aeroporti

DESCRIZIONE

Nelle aree circostanti gli aeroporti civili e militari vengono stabilite aree concentriche, allineate con i percorsi di avvicinamento, di atterraggio e di decollo degli aerei, a diverso grado di tutela, la cui estensione è funzione della localizzazione, del numero e dell'orientazione delle piste, dell'importanza e della tipologia dell'aeroporto.

Tali aree, soprattutto in quelle più vicine all'aeroporto, devono garantire l'assenza di elementi di disturbo al traffico aereo.

A questo scopo si distinguono generalmente quattro zone di tutela (A, B, C e D) con limitazioni d'uso del territorio progressivamente minori dalla A alla D.

Gli **Enti Locali**, nell'esercizio delle loro competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, **adeguano i propri strumenti di pianificazione** alle prescrizioni dell'ENAC.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Per gli **aeroporti civili**: D.Lgs. 96/2005 e in particolare l'art. 707 «*Determinazione delle zone soggette a limitazioni*» e l'art. 715 «*Valutazione di rischio delle attività aeronautiche*».

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ha redatto linee guida su tematiche specifiche:

- ∴ [LG-2022/002-APT «Valutazione degli impianti fotovoltaici nei dintorni aeroportuali»](#), Ediz. n.1 del 26/04/2022;
- ∴ Ostacoli atipici e pericoli per la navigazione aerea. Valutazione dei progetti e richiesta nulla osta per i parchi eolici (D.Lgs. 387/2003) - 0013259/DIRGEN/DG, Protocollo del 25/02/2010.

Per gli **aeroporti militari**: art. 710 del D.Lgs. 96/2005 e art. 3 del D.M. della Difesa 258/2012.

DOCUMENTI DA CONSULTARE

Mappe aeronautiche pubblicate mediante deposito nell'ufficio del/i Comune/i interessato/i.

3.A.11 Regolamento ENAC in prossimità di aeroporti

segue

OPERE FER SOGGETTE A LIMITAZIONI

Gli elementi di disturbo al traffico aereo possono essere rappresentati da **strutture molto sporgenti** dalla superficie topografica o da **superfici riflettenti**, come rispettivamente gli **impianti eolici** (di fatto assenti nel territorio lombardo) e **impianti fotovoltaici**.

- ∴ **Per impianti fotovoltaici posti a distanza superiore a 6 km dagli aeroporti non è richiesto nulla osta/parere a valle di istruttoria valutativa ENAC.** Il professionista che redige il progetto attesta, **in apposita dichiarazione asseverativa**, che l'ubicazione dell'impianto risulta fuori dall'area di interesse ENAC, assumendo la responsabilità correlata ai dati forniti.
- ∴ **Per impianti fotovoltaici posti a distanza inferiore a 6 km dagli aeroporti è richiesto nulla osta/parere a valle di istruttoria valutativa ENAC**, per la quale il tecnico abilitato attesta le caratteristiche di "non abbagliamento" dell'impianto in progetto derivate dall'analisi dei potenziali rischi di abbagliamento.

Sono esclusi dalla valutazione di ENAC i "piccoli impianti" fino a 20 kW per uso domestico; gli impianti medi sino a 100 kW con superficie complessiva inferiore ai 500 m² e gli ampliamenti degli impianti esistenti che non alterino le valutazioni di impatto visivo.

Il sistema fotovoltaico tradizionale è il più compatibile con l'uso del suolo limitrofo all'area aeroportuale.

Secondo le nuove indicazioni di ENAC sarà possibile, nella maggior parte dei casi, ottenere l'autorizzazione per impianti fotovoltaici che si trovano fino a 6 km dagli aeroporti.

ENTI COMPETENTI

La realizzazione di un impianto FER, al di fuori delle aree ad inedificabilità assoluta, ma all'interno delle aree tutelate, è da sottoporre al parere di compatibilità aeroportuale/aeronautica da parte di:

- ∴ ENAC - Lombardia (autorità amministrativa), ENAV S.p.A. (Autorità ATS), SEA e SABCO (Esercente o Ente Gestore) per gli **aeroporti civili**;
- ∴ Aeronautica Militare (Ministero della Difesa) per gli **aeroporti militari**.

3.A.12 [rev. 03]

Scarico acque reflue, meteoriche e industriali

ACQUE METEORICHE (R.R. 7/2017)

Il R.R. 7/2017, aggiornato con il R.R. 3/2025, individua criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica e specifica gli interventi ai quali applicare tale disciplina.

Le acque pluviali di riferimento per l'applicazione del regolamento sono le acque meteoriche di dilavamento, escluse le acque di prima pioggia scolanti dalle aree esterne elencate nell'art. 3 del R.R. 4/2006.

A queste si applicano le misure di invarianza idraulica e idrologica ed i vincoli allo scarico da adottare per le superfici interessate da interventi che prevedono una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione o all'impermeabilizzazione, elencati all'art. 3, comma 2.

Il R.R. 3/2025 ha modificato tali disposizioni estendendo il campo di applicazione dei principi dell'invarianza idraulica e idrologica agli interventi di installazione di impianti agrivoltaici o fotovoltaici.

Per questi ultimi l'art. 3, comma 2-bis), punto b-bis) ne dispone l'applicazione nel caso l'impianto comporti una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione, purché con superficie maggiore di 150 m².

L'art. 12, comma 1 del R.R. 3/2025 *Requisiti minimi delle misure di invarianza idraulica e idrologica* stabilisce che per interventi aventi superficie interessata dall'intervento minore o uguale a 300 m², ovunque ubicati nel territorio regionale, è comunque richiesto il requisito minimo in termine di volume di laminazione.

Nel caso di **smaltimento di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne** derivanti da superfici scolanti pavimentate di estensione superiore a 150 m² alla relazione di invarianza idraulica dovrà essere allegata la **richiesta di concessione allo scarico** presentata all'autorità idraulica competente o la **richiesta di allacciamento** al gestore nel caso di **scarico in fognatura**.

3.A.12 [rev. 03]

Scarico acque reflue, meteoriche e industriali

segue

ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILABILI (R.R. 6/2019)

Le acque reflue assimilabili a domestiche dovranno essere conferite in fognatura, se presente, oppure, nel caso di insediamenti isolati, potranno essere recapitate negli strati superficiali del sottosuolo. Nel primo caso dovrà essere presentata la richiesta di attivazione di uno scarico in fognatura all'ATO attraverso il gestore del SII, nel secondo l'autorizzazione va inoltrata alla Provincia/CMMI competente.

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA INDUSTRIALI (R.R. 4/2006)

Qualora nell'impianto si svolgano attività di raccolta e/o trasformazione di rifiuti, lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio/dilavamento di aree esterne va autorizzato ai sensi del R.R. 4/2006 dal Comune per il recapito in fognatura, oppure dalla Provincia/CMMI competente per il recapito in corpo idrico superficiale, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. L'autorizzazione ha una durata di quattro anni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ∴ D.Lgs. 152/2006 *Testo Unico Ambientale, Parte III*
- ∴ L.R. 26/2003 *Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*
- ∴ R.R. 6/2019; R.R. 4/2006;
- ∴ R.R. 7/2017 aggiornato con R.R. 3/2025

3.A.13 [rev. 03]

Emissioni in atmosfera

Il Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006 stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni e i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e si applica agli **impianti che producono emissioni in atmosfera**, inclusi gli impianti termici civili, la cui produzione di calore è esclusivamente destinata al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di ACS, con potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW.

Gli **impianti cosiddetti da “inquinamento scarsamente rilevante”, non sottoposti all’autorizzazione** di cui al Titolo I, elencati nella parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, sono disciplinati dall'art. 272, comma 1 del medesimo decreto e dalla D.G.R. 982/2018 a livello regionale, e comprendono:

- ∴ **impianti di combustione**, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale, al focolare, **inferiore a 1 MW**, alimentati a **biomasse** di cui all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- ∴ **impianti di combustione**, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da **gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas**, di potenza termica nominale, al focolare, **non superiore a 3 MW**, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- ∴ **impianti di combustione**, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a **biogas** di cui all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, di potenza termica nominale, al focolare, **inferiore o uguale a 1 MW**.

Gli interventi di nuova realizzazione di impianti termici elencati nell'Allegato B del D.Lgs. 190/2024 prevedono per l'applicazione della PAS soglie comprese nei limiti previsti per gli impianti da “inquinamento scarsamente rilevante”, fatto salvo gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas per i quali, se operanti in assetto cogenerativo, potrebbero risultare necessaria l'autorizzazione all'emissione in atmosfera di cui al Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006.

segue

3.A.13 [rev. 03]

Emissioni in atmosfera Combustibili ammessi

segue

Negli impianti disciplinati dai Titoli I e II della Parte V possono essere **utilizzati esclusivamente i combustibili** previsti per tali categorie di impianti dall'**Allegato X** alla Parte V, alle condizioni ivi previste.

Con riferimento agli impianti FER, è consentito l'utilizzo di **biomasse** individuate nella parte II, sez. 4 e di **biogas** individuato nella parte II, sez. 6 dell'Allegato X.

In particolare, per le **biomasse**:

- ∴ i materiali e le sostanze elencati **non** possono essere utilizzati come combustibili se costituiscono **rifiuti** ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- ∴ la conversione energetica delle biomasse è consentita attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione.

Il **biogas** è ammesso con provenienza dalla **fermentazione anaerobica metanogenica** di sostanze organiche che non costituiscono rifiuti. Il biogas derivante dai rifiuti può essere utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Per tutti gli impianti, anche quelli non sottoposti ad autorizzazione è necessario garantire il rispetto dei valori limite di emissione e le prescrizioni da applicare ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

Gli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione vanno autorizzati da parte dell'autorità competente al rilascio delle emissioni in atmosfera. L'autorizzazione ha validità quindici anni.

ENTI COMPETENTI

Province/CMMi, che possono avvalersi di **ARPA** per il supporto tecnico necessario alla valutazione del progetto in termini di emissioni.

segue

3.A.13 [rev. 03]

Emissioni in atmosfera Focus off-gas da biometano

segue

Per gli **impianti di produzione di biometano** si fa presente che il punto di emissione di **off-gas** a valle del processo di arricchimento (*upgrading*) del biogas è tipicamente composta da CO₂, che ne costituisce la parte principale, sostanza non considerata inquinante ai sensi dell'Allegato I della Parte V del D.Lgs. 152/2006.

- ∴ L'impianto di *upgrading* è finalizzato alla sola separazione del metano dall'anidride carbonica presenti nel biogas già precedentemente trattato.
- ∴ Le sostanze che caratterizzano l'emissione dell'off-gas non sono considerate "inquinanti" ai sensi del D.Lgs. 152/2006, risultano, invece, tra i gas "climalteranti".
- ∴ La normativa tecnica che disciplina la qualità del biometano prevede controlli sul biometano in ingresso alla rete e indirettamente un monitoraggio della qualità dell'off-gas.

Le emissioni convogliate del trattamento di *upgrading* sono trascurabili dal punto di vista qualitativo e quantitativo dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico e non risulta necessaria l'autorizzazione alle emissioni prevista dalla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Il D.Lgs. 199/2021 prevede criteri di sostenibilità per i gas a effetto serra (GHG) e individua parametri di applicabilità per l'accesso a regimi di sostegno negli Allegati VII e VIII.

L'accesso agli incentivi e il mantenimento degli stessi sono monitorati dal GSE che richiede, a cadenza fissa, la presentazione di adeguata documentazione atta a testimoniare la sostenibilità della produzione di biometano nel tempo.

Nel caso in cui l'impianto di produzione di biometano si inserisca a valle di una attività zootecnica autorizzata in AIA, l'intervento di riconversione alla produzione di biometano si configura come modifica non sostanziale per l'AIA ed è previsto unicamente l'invio di una comunicazione all'A.C. per l'AIA.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ∴ D.Lgs. 152/2006, Parte V
- ∴ [D.G.R. 3139/2024](#)

3.A.14

Aree tutelate - PREAC

Il Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC), approvato con D.G.R. 7553 del 15/12/2022 e pubblicato sul BURL n. 52 S.O. del 27/12/2022, rispondendo agli attuali obiettivi nazionali e sovranazionali di accelerazione e di semplificazione degli iter autorizzativi e di massima diffusione degli impianti FER, nell'**Allegato 13** fornisce le linee di indirizzo per la realizzazione di tali impianti, nonché delle opere di connessione, nelle aree del territorio regionale sulle quali insistono diverse tipologie di tutele normative, senza precluderla, e orientandola verso soluzioni tecnico-localizzative che tengano conto degli obiettivi di protezione del territorio.

i.	le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 art. 10, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo
ii.	le zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004
iii.	i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, ai sensi dell'art. 23 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale
iv.	le aree incluse nella <i>Rete Natura 2000</i> designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale)
v.	le <i>Important Bird Areas (I.B.A.)</i> , individuate in base al Programma <i>International Council for Bird Preservation 1981</i> della Commissione europea
vi.	le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette)
vii.	istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta
viii.	aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali, costituenti la Rete Ecologica
ix.	aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette
x.	aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione
xi.	le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7 del D.Lgs. 387/2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo
xii.	le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/1998 e s.m.i.

3

- B.1 Connessione alla rete elettrica - rev. 03**
- B.2 Impianti agrivoltaici - rev. 03**
- B.3 Accumuli (BESS e BET) - rev. 03**
- B.4 Elettrolizzatori - rev. 03**
- B.5 Impianti Biogas, Biomasse, Bioliquidi e Biometano in aree agricole - rev. 03**
- B.6 Riconversione alla produzione di biometano - rev. 03**
- B.7 Emissioni odorigene - rev. 03**
- B.8 Connessione alla rete di gas metano - rev. 03**

3.B.1 [rev. 03]

Connessione alla rete elettrica

In base agli artt. 1 e 8 del D.Lgs. 190/2024 e alle Linee Guida Nazionali (D.M. 10/9/2010), la PAS abilita il proponente alla **costruzione** ed all'**esercizio dell'impianto e delle opere connesse**, qualora espressamente indicato nell'istanza.

Le Linee Guida Nazionali stabiliscono che *“tra le opere connesse sono compresi anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel preventivo per la connessione, ovvero nella soluzione tecnica minima generale, redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed esplicitamente accettati dal proponente”*.

Si ricorda, tuttavia, che il **cavidotto**, inteso come **“impianto di connessione”** di un impianto FER, può essere ripartito in:

- :: **impianto di utenza** per la connessione, compreso tra l'impianto di produzione e la cabina di consegna dell'impianto, anch'essa appartenente all'impianto di utenza, la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono **di competenza del produttore**;
- :: **impianto di rete** per la connessione, compreso tra la cabina di consegna dell'impianto e la rete del distributore, **di competenza del gestore di rete**, che entrerà a far parte della rete elettrica di distribuzione o di trasporto, con obbligo di connessione dei terzi.

Per stabilire la corretta modalità autorizzativa delle opere di connessione, pertanto, si dovranno tenere in considerazione:

- 1) l'effettiva richiesta da parte del proponente di autorizzare le opere di connessione contestualmente all'impianto FER, verificando la coerenza di quanto richiesto con il preventivo di connessione del gestore di rete;
- 2) la disponibilità delle aree interessate dalla connessione, anche attivando un'**eventuale richiesta di esproprio per pubblica utilità** delle aree di terzi non disponibili, ovvero ottenendo nel corso del procedimento amministrativo l'autorizzazione all'occupazione/manomissione di suolo pubblico;
- 3) la funzione “di utenza” o “di rete” del tratto di cavidotto da autorizzare;
- 4) la compatibilità delle opere di connessione con gli strumenti urbanistici e il rispetto dei regolamenti edilizi vigenti;
- 5) le interferenze con strade comunali, provinciali, statali, autostrade, ferrovie, impianti/linee di telecomunicazioni, oleodotti, cavidotti, gasdotti, canali irrigui e corsi d'acqua in genere.

Il proponente ha facoltà di delegare il gestore di rete all'ottenimento del titolo per la realizzazione e l'esercizio delle opere di connessione di rete, ai sensi della *normativa nazionale e regionale* in materia (D.M. 20/10/2022 e D.G.R. 619/2023, D.P.R. 327/2001 e L.R. 3/2009). In ultimo, il D.Lgs. 190/2024 sembra consentire al proponente l'applicazione della PAS anche per le sole opere di connessione di rete, qualora relative ad impianto FER abilitato di cui all'Allegato B dello stesso proponente.

3.B.2 [rev. 03]

Impianti agrivoltaici

Un impianto agrivoltaico è un “**impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione**” (*Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici* - giugno 2022, documento prodotto dal MASE Dipartimento per l’Energia, CREA, GSE, ENEA, RSE).

Per l’accertamento della condizione di impianto agrivoltaico, si può fare riferimento ai **requisiti** indicati dalle citate [Linee Guida](#):

- ∴ **REQUISITO A1** - Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione **Sagricola** $\geq 0,7$ **Stot**, Stot: superficie utilizzata per coltura e/o zootecnia (*Sagricola*) e per produzione elettrica (*Spv*)
almeno il 70% della superficie Stot deve essere destinato all’attività agricola
- ∴ **REQUISITO A2** - È previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella dedicata all’attività agricola ($LAOR = Spv/Sagricola$): **LAOR** $\leq 40\%$
- ∴ **REQUISITO B** - Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell’attività agricola e pastorale

Si ritiene necessario:

- ▷ verificare la **continuità dell’attività agricola** valutando **l’esistenza e la resa della coltivazione** e verificando il **mantenimento dell’indirizzo produttivo**;
- ▷ **verificare il rispetto di una producibilità elettrica minima: $FVagri \geq 0,6 FVstandard$**

Impianto agrivoltaico avanzato

In aggiunta ai requisiti A e B previsti per identificare un impianto agrivoltaico, per poter considerare un impianto «**agrivoltaico avanzato**», le Linee Guida condivise dal MASE prevedono il rispetto di ulteriori requisiti che consentono la fruizione di incentivi statali a valere sulle tariffe elettriche:

- ∴ **REQUISITO C** - L'impianto agrivoltaico adotta **soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra**, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;
- ∴ **REQUISITI D** - Il sistema agrivoltaico è dotato di un **sistema di monitoraggio** che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Impianto agrivoltaico avanzati con accesso ai contributi PNRR

Il rispetto di un ulteriore **REQUISITO E**, che prevede la dotazione di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici, è **pre-condizione per l'accesso ai contributi del PNRR**.

Solo al fine dell'ottenimento degli incentivi, si prevede come ulteriore requisito che il soggetto **proponente sia una impresa agricola** e/o una ATI formata da imprese del settore energia e del settore agricolo.

Indirizzi di Regione Lombardia per impianti agrivoltaici (D.G.R. 2783 del 15/7/2024)

Regione Lombardia ha emanato la **D.G.R. 2783** del 15/7/2024 «Indirizzi in merito all'installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole», ad integrazione del PREAC.

Nelle aree agricole di categoria A, caratterizzate da produzioni di particolare tipicità (DOP, IGP, ecc.), sono considerati realizzabili **unicamente impianti agrivoltaici avanzati**.

Nelle aree agricole di categoria B1, caratterizzati prevalentemente da specifiche produzioni (risaie, vigneti, frutteti e frutteti minori, oliveti, arboricoltura da legno, colture orticole, prati permanenti, marcite, castagneti da frutto), sono considerati realizzabili gli **impianti agrivoltaici** e gli **impianti agrivoltaici avanzati**.

Nelle aree agricole di categoria B2, caratterizzati prevalentemente da produzione di seminativi, sono considerati realizzabili gli **impianti agrivoltaici** e gli **impianti agrivoltaici avanzati**.

Vengono, inoltre, indicati:

- ※ la documentazione integrativa da allegare all'istanza (tra cui la relazione agronomica e la relazione di monitoraggio economica e pedologica comprovante la continuità dell'attività agricola);
- ※ i requisiti da valutare ai fini del rilascio del titolo abilitativo e della conduzione dell'impianto:
 - ※: **Requisito A**: l'impianto rientra nella definizione di agrivoltaico o agrivoltaico avanzato;
 - ※: **Requisito B**: valutazione dell'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica;
 - ※: **Requisito C**: comprovare la continuità dell'attività agricola, da valutare nel corso di esercizio dell'impianto;
 - ※: **Requisito D**: requisito soggettivo.

La D.G.R. richiama, infine, le indicazioni da considerare per l'**inserimento paesaggistico** degli impianti.

La recente **sentenza** 1825/25 del 22/05/2025 del TAR Milano **annulla i Requisiti A e D** della D.G.R. 2783/2024, che **non si ritengono dunque più applicabili ai fini del rilascio del titolo abilitativo**.

3.B.3 [rev. 03]

Accumuli (BESS e BET)

I regimi amministrativi per l'installazione dei sistemi di **accumulo elettrochimico (BESS)** e **accumulatori elettrici termomeccanici (BET)** sono ora disciplinati dal D.Lgs. 190/2024.

Si fa presente che **la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW, ovunque ubicati, è attività libera** (*Allegato A, Sez. I, punto 1, lett. t*) e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 190/2024.

L'installazione di **accumuli elettrochimici** e **accumulatori elettrici termomeccanici** che non comportano l'aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, è ammessa al regime di **PAS** ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, nella condizione che siano ubicati esclusivamente (*Allegato B, Sez. I, punto 1, lett. aa*):

- ▷ all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione;
- ▷ all'interno di impianti di produzione di energia elettrica esistenti;
- ▷ all'interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione.

La procedura **PAS** è applicabile anche alle **opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto** risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

3.B.4 [rev. 03]

Elettrolizzatori

L'**elettrolizzatore**, o cella elettrolitica, è un dispositivo elettrochimico che consente, in presenza di un elettrolita e di una membrana, la reazione di scissione elettrolitica delle molecole di acqua (H_2O) nei suoi costituenti, idrogeno (H_2) e ossigeno (O_2), reazione ottenuta fornendo elettricità sotto forma di corrente continua.

I regimi amministrativi per la realizzazione di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno e delle infrastrutture connesse (compresi compressori, depositi ed eventuali infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto), sono ora disciplinati dal D.Lgs. 190/2024.

Si fa presente che la realizzazione dei **solii elettrolizzatori**, di **potenza fino ai 10 MW**, in aree con qualsiasi destinazione urbanistica costituisce **attività libera** e non richiede il rilascio di alcun titolo abilitativo, fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 190/2024 (*Allegato A, Sez. I, punto 1, lett. u*).

La procedura **PAS** per **elettrolizzatori**, compresi compressori e depositi, di **potenza superiore a 10 MW** è applicabile a interventi ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, purché la realizzazione **non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e non richieda una variante agli strumenti urbanistici adottati** (*Allegato B, Sez. I, punto 1, lett. bb*).

segue

PROCEDURE AMBIENTALI

Con riferimento ad “**impianti chimici integrati** per la produzione di idrogeno verde, ovvero rinnovabile, ossia ad **impianti per la produzione su scala industriale**(*), **mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde, ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro**” è prevista, indipendentemente dalla capacità produttiva, la **V.I.A. di competenza statale** (*punto 6-bis, Allegato II alla Parte II del D.Lgs. 152/2006*).

L’installazione e il successivo esercizio di **impianti di produzione di idrogeno su scala industriale** sono in ogni caso soggetti a:

- ∴ **AIA di competenza provinciale** - per impianti di capacità produttiva complessiva minore o uguale a 100 Gg/anno;
- ∴ **AIA di competenza statale** - per impianti di capacità produttiva complessiva maggiore di 100 Gg/anno.

Nel caso in cui non si ravvisi la produzione su scala industriale sarà da valutare caso per caso la necessità di acquisire eventuali autorizzazioni ambientali per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto in progetto.

(*) Con riferimento al concetto di produzione “su scala industriale” ad oggi non sono stati ancora emanati specifici indirizzi interpretativi ai sensi dell’art. 29-quinquies del D.Lgs. 152/2006, o linee guida interpretative che lo definiscano univocamente, per cui, come indicato nell’Allegato VIII alla Parte II del TUA, punto D, lett. b), l’interpretazione del termine e la valutazione in relazione allo specifico impianto o progetto spetta caso per caso all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione.

3.B.5 [rev. 03]

Impianti Biogas, Biomasse, Bioliquidi e Biometano
in aree agricole

COMPATIBILITÀ URBANISTICA

Ad eccezione dei casi in cui i regolamenti edilizi locali prevedano espressamente altre categorie d'opera per le Zone Omogenee E, con l'indicazione dei relativi parametri e indici edificatori, tale compatibilità per i progetti di impianti a biomasse può sussistere nel rispetto delle disposizioni del Titolo III della L.R. 12/2005, in particolare agli artt. 59 "Interventi Ammissibili" e 60 "Requisiti soggettivi e oggettivi", tra le quali si richiamano le seguenti:

- ∴ Sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo [...] nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del C.C. [...];
- ∴ Le attrezzature e le infrastrutture produttive non possono superare il rapporto di copertura del 10% dell'intera superficie aziendale (compresi terreni in comuni contermini);
- ∴ Il permesso di costruire che può essere rilasciato esclusivamente:
 - a. all'imprenditore agricolo professionale per tutti gli interventi di cui all'art. 59, comma 1, a titolo gratuito;
 - b. al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive [...], subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione;
- ∴ Il permesso di costruire è subordinato:
 - a. alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola;
 - b. all'accertamento da parte del comune dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola;
- ∴ Il comune rilascia, contestualmente al permesso di costruire, una attestazione relativa alle aree su cui deve essere costituito il vincolo di non edificazione.

VINCOLO NON EDIFICANDI IN ZONA AGRICOLA

Nel caso si realizzino edificazioni in zona agricola, ai sensi dell'art. 59 della L.R. 12/2005 le **superfici coperte delle infrastrutture produttive** non possono superare il rapporto del 10% dell'intera superficie aziendale (compresi terreni in comuni contermini) e **va individuata l'area sulla quale apporre il vincolo non edificandi**. L'atto di vincolo dovrà essere trascritto presso i registri immobiliari.

segue

DISPONIBILITÀ DELL'AREA DI IMPIANTO

Ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 190/2024 il proponente deve dimostrare la disponibilità delle superfici per l'installazione dell'impianto, comprese le eventuali aree esterne al perimetro di impianto interessate dalla condotta di biometano di collegamento alla cabina di consegna Re.Mi. e la cabina stessa. In questi casi va presentato un dettagliato progetto della condotta del biometano per poter prevedere e attuare misure idonee alla sua protezione e salvaguardia da eventuali azioni o interferenze esterne.

Parimenti andrà dimostrata la disponibilità delle aree attraversate da un liquamodotto all'esterno del perimetro di impianto, qualora sia previsto nel progetto.

Si potranno ottenere durante il procedimento amministrativo le idonee concessioni all'attraversamento di strade comunali o provinciali e canali del reticolo idrico, sempre sulla scorta di un dettagliato progetto.

CRITERI GENERALI

BIOMASSE IN INGRESSO ALL'IMPIANTO

Le biomasse in ingresso devono essere conformi alla definizione di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 28/2011, **non** devono essere classificate come **rifiuti** nell'ambito di applicazione dell'**art. 208** del D.Lgs. 152/2006, sono eventualmente **ammessi** esclusivamente quelli soggetti alla procedura semplificata prevista all'**art. 216** del medesimo decreto nel rispetto del limite di capacità pari a **10 t/g** (vd. *Scheda 1.5*), e, ai soli fini degli incentivi statali, essere compatibili con quelle indicate alle *Tabelle 1-A e 1-B* del D.M. 23/06/2016.

Il proponente deve attestare la provenienza delle matrici in ingresso e comprovare i quantitativi di fornitura in base alla ricetta tipo dichiarata.

Per l'utilizzo di sottoprodotti sussiste l'onere di dimostrazione del rispetto di tutti i criteri definiti ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006. A tal riguardo si precisa che RL con D.G.R. 2415/2024 fornisce indicazioni per considerare i residui della manutenzione del verde pubblico e privato (sfalci verdi e potature) come sottoprodotti utilizzabili nei processi di digestione anaerobica.

Per gli impianti a combustione sono ammesse le **sole** biomasse che abbiano le caratteristiche alla Sezione 4, Parte II dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 (vd. *Scheda 3.A.13*).

DIGESTATO IN USCITA DALL'IMPIANTO A DIGESTIONE ANAEROBICA

Il digestato può avere una destinazione agronomica solo se prodotto in conformità all'art. 22 del D.M. 5046/2016 e in attuazione della D.G.R. 3634/2024 per le ZVN e della D.G.R. 3635/2024 per ZnVN (*Normativa Nitrati* aggiornata al 16 dicembre 2024) che prevedono, sulla base del quantitativo di azoto gestito, la presentazione della Comunicazione Nitrati e del PUA, qualora richiesto. Tale normativa permette, inoltre, di considerare il volume del post fermentatore utile ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio, anche se apparentemente in contraddizione con l'efficienza dell'impianto. È quindi escluso dall'utilizzo agronomico il digestato prodotto da un impianto alimentato da rifiuti, il quale potrà avere altri utilizzi.

segue

3.B.5 [rev. 03]

Impianti Biogas, Biomasse, Bioliquidi e Biometano
in aree agricole

segue

Vanno quindi accertate non solo la tipologia e le **modalità di approvvigionamento delle matrici in ingresso**, ma anche l'effettiva **destinazione del digestato** individuando i terreni che possono **garantire il recepimento del quantitativo di azoto (kgN) prodotto**. In caso di cessione a terzi, vanno presentati i **rapporti contrattuali** con gli utilizzatori e l'**identificazione dei terreni** sui quali viene gestito il digestato. Le aziende, infatti, non possono acquisire quantitativi di digestato oggetto di utilizzazione agronomica superiore alla propria capacità ricettiva calcolata sulla base delle superfici spandibili disponibili.

L'eventuale inserimento nella ricetta di alimentazione di **matrici** ammesse ai fini degli incentivi statali, ma **non comprese** nell'elenco dell'**art. 22 del D.M. 5046/2016**, rende il **digestato non più idoneo allo spandimento agronomico**.

Esempi di matrici derivate da processi di estrazione che rilasciano sostanze chimiche, se non diversamente attestato, e che rendono il digestato non idoneo allo spandimento agronomico sono il *glicerolo*, le *oleine* e la *pasta saponosa*.

Nel caso in cui il digestato prodotto venga commercializzato come **fertilizzante**, invece, si dovranno rispettare le disposizioni del R.E. 2019/2009 e del D.Lgs. 75/2010.

TRAFFICO VEICOLARE

La valutazione dell'impatto veicolare sulle infrastrutture viarie dovrà tenere in considerazione l'effettiva **provenienza delle biomasse in ingresso** così come, **in uscita, della destinazione del digestato prodotto**, trasportati con idonei mezzi e calcolati con una portata realistica rispetto al peso specifico delle matrici. L'incidenza dei viaggi va valutata, inoltre, in considerazione di una realistica **tempistica stagionale di approvvigionamento e di distribuzione del digestato** in caso di utilizzo agronomico dello stesso.

3.B.6 [rev. 03]

Riconversione alla produzione di biometano

L'Allegato B alla Sezione II - *Interventi su impianti esistenti*, prevede al punto 1:

“1) parziale o completa riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas in impianti di produzione di biometano con capacità non superiore a 500 standard metri cubi/ora”

Tali interventi, pertanto, sono soggetti alla Procedura Abilitativa Semplificata nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. 190/2024. In particolare, condizione per l'applicabilità della PAS è la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, oltre alla disponibilità dell'area.

Particolare attenzione va posta nel caso in cui i nuovi impianti siano realizzati al di fuori del perimetro di impianto e in area agricola. Si precisa, infatti, che nelle *Zone Omogenee E* del territorio regionale valgono le disposizioni del Titolo III della L.R. 12/2005 e, in particolare, all'art. 59 “*Interventi ammissibili*” e all'art. 60 “*Requisiti soggettivi e oggettivi*”. A queste devono aggiungersi le disposizioni del PGT comunale che potrebbero includere ulteriori limiti e prescrizioni.

Il rilascio di CO₂ da off-gas non rappresenta una nuova emissione in atmosfera soggetta ad autorizzazione ai sensi della Parte V del D.Lgs. 152/2006. [vd. Scheda 3.A.13]

Gli interventi di riconversione potrebbero richiedere un adeguamento delle garanzie finanziarie già depositate in fase dell'autorizzazione originariamente rilasciata per la costruzione dell'impianto di produzione di biogas.

3.B.7 [rev. 03]

Emissioni odorigene

L'art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006 disciplina che la normativa regionale, in considerazione delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, preveda criteri e procedure, prescrizioni impiantistiche e gestionali, valori limite di sostanze inquinanti e concentrazioni massime di emissioni odorigene per le fonti di emissioni odorigene degli stabilimenti.

Gli *“Indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”* approvati con D.M. 309/2023 contengono una serie di orientamenti utilizzabili negli ambiti di discrezionalità tecnico/amministrativa dei processi istruttori e decisionali in materia di emissioni odorigene. Gli *Indirizzi* si applicano per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni assorbita nel procedimento di AU per gli impianti FER, tuttavia, rappresentano un riferimento utilizzabile in tutte le procedure di verifica per gli impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno. Tra questi, in Tabella 1 degli *“Indirizzi”* figurano gli *“Impianti di produzione di biogas o biometano da biomasse e/o reflui zootecnici o da rifiuti”*.

Per i **nuovi impianti** e le **modifiche** che influenzano in modo significativamente peggiorativo le emissioni odorigene per **interventi soggetti a PAS** risulta, quindi, necessaria la **caratterizzazione delle emissioni odorigene** in termini oggettivi e misurabili. L'impatto odorigeno viene generalmente misurato a partire dai dati di concentrazione di odore espressa in unità odorimetriche o olfattometriche al metro cubo (ouE/m³) che rappresentano il numero di diluizioni necessarie affinché il 50% degli esaminatori non avverta più l'odore del campione analizzato.

Le Linee guida D.G.R. 3018/2012 *“Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”* contengono indicazioni circa la caratterizzazione delle emissioni odorigene, il loro confinamento, la necessità di prevedere dei sistemi di depurazione e le prestazioni che tali sistemi dovranno garantire al fine di armonizzare la coesistenza delle attività osmogene con il territorio circostante.

Il **Comune competente** può avvalersi di **ARPA** per un **supporto tecnico-prescrittivo** e per l'**esecuzione di controlli e sopralluoghi**.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ∴ Parte V del D.Lgs. 152/2006; D.M. 309/2023 (MASE); D.G.R. 3018/2012
- ∴ Norme tecniche UNI EN 13725:2004, UNI 10796:2000, UNI 10964:2001
- ∴ PGT vigente; Regolamento locale di igiene

3.B.8 [rev. 03]

Connessione alla rete di gas metano

Il D.L. 77/2021, i successivi D.Lgs. 199/2021 e D.L. 57/2023 hanno modificato il regime autorizzativo delle **opere e delle infrastrutture necessarie per l'immissione del biometano in rete**, consentendone l'autorizzazione contestuale all'impianto di produzione.

L'Allegato B del D.Lgs. 190/2024 prevede l'applicazione del regime di PAS in applicazione dell'art. 8 del medesimo decreto per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano, per nuova realizzazione o interventi di modifica su impianti esistenti, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, **compresa l'immissione del biometano in rete**.

CRITICITÀ NELL'AUTORIZZAZIONE DEL METANODOTTO DI CONNESSIONE IN PAS

- ∴ **Il gestore di rete può precisare le proprie esigenze in merito ai titoli autorizzativi** (come previsto dall'Allegato A alla delibera ARERA 27/2019/R/GAS). Attualmente Snam S.p.A. **non sembra accettare** la possibilità che il proponente autorizzi **il metanodotto con PAS**. Non è noto come si comportino i **distributori locali** operanti sul territorio lombardo.
- ∴ È facoltà del proponente di avere preventivamente la **disponibilità delle aree attraversate dal metanodotto**, ovvero di richiedere la **procedura di esproprio** per le aree interessate dalle opere di connessione.

Nel caso in cui non si proceda all'autorizzazione dell'allacciamento contestualmente all'abilitazione dell'impianto di produzione di biometano, l'art. 8 del D.Lgs. 190/2024 prevede che si alleggi obbligatoriamente all'istanza il preventivo per la connessione alla rete del gas redatto ai sensi della delibera ARERA 27/2019/R/GAS. In questo caso, l'opera di connessione sarà autorizzata dal trasportatore/distributore esclusivamente con Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 52-bis e seguenti del D.P.R. 327/2001, non trovando applicazione il D.Lgs. 190/2024.